

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

8.

SEDUTA DI VENERDÌ 30 MAGGIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCAGLIA

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	95	MAZZARINO	103, 104
Comunicazioni del Presidente:		RACCHETTI	102, 105, 119, 120
PRESIDENTE	95	RAICICH	100, 101, 112
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		RAUSA	105, 123, 124, 130, 133
Senatori SPIGAROLI ed altri: Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1402)	96	REALE GIUSEPPE	116
PRESIDENTE	96, 97, 101, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 133, 134	ROMANATO	127
BADALONI MARIA	103, 107, 125, 127, 128	SANNA	111, 112, 128, 129, 133, 134
BRONZUTO	104, 105, 106, 107, 108, 113, 116, 117, 118, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132	SCIONTI	98, 99, 100, 109, 133
BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	105, 106, 116, 118, 120, 121, 123, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133	SPITELLA	134
CAIAZZA	123	TEDESCHI	102, 103, 109, 110, 124, 127, 131
CANESTRI	97, 98	Votazione segreta:	
CATTANEO PETRINI GIANNINA	103	PRESIDENTE	134
FERRARI AGGRADI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> 109, 110, 112, 113, 116, 123, 129			
GIANNANTONI	111		
GRANATA	103		
LEVI ARIAN GIORGINA	95		
MAGRÌ, <i>Relatore</i>	96, 98, 100, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132		

La seduta comincia alle 9,30.

LEVI ARIAN GIORGINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Compagna, Dall'Armellina e Meucci.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, in relazione alla proposta di legge n. 1042, il deputato Pisoni sostituisce il deputato Borghi.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri: Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (1402).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli, Zuccari, Baldini, Treu, Del Nero, Fada, Limoni, Accili, Burtulo, De Zan, Falcucci Franca, Bartolomei, Dal Canton Maria Pia, approvata dalla VI Commissione permanente del Senato: « Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria ».

Il relatore, onorevole Magri, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MAGRI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. La proposta di legge che viene al nostro esame ha un duplice aspetto: 1) da una parte quello di creare una stabilità di tutti gli incarichi di insegnamento nelle scuole secondarie, al fine di dare tranquillità ad un numero purtroppo ancora assai ingente di insegnanti. Dico purtroppo perché è auspicabile, e da tutti noi auspicato, che il numero dei professori di ruolo possa, in un tempo non molto lungo in prospettiva, raggiungere una percentuale assai più alta di quello che raggiunge attualmente nel complesso delle nostre scuole; 2) attualmente gli insegnanti incaricati in virtù delle norme vigenti sono quasi tutti costretti a rinnovare ogni anno le loro domande — con relativa documentazione — ed a rientrare tutti in un esame assai complesso e faticoso che può, per ciascuno di essi, determinare spostamenti non graditi da una sede ad un'altra, col rischio, addirittura, di perdere l'incarico.

Particolarmente questo carattere di certezza si vuol garantire agli insegnanti non forniti del titolo di abilitazione, dato che con la legge 831 una certa stabilità — la cosiddetta stabilità triennale — era stata stabilita per gli insegnanti forniti di titolo di abilitazione.

Un secondo scopo si prefigge questa proposta di legge, ed è quello di dare anche una certa tranquillità e una certa normalità di svolgimento, soprattutto agli inizi dell'anno scolastico, alla nostra scuola perché tutti sappiamo come la grande fatica di elaborazione — ogni anno — e di assegnazione dei posti di insegnante incaricato, con i relativi documenti, porti in non poche scuole l'inizio ef-

fettivo delle lezioni ad una data posteriore a quella fissata dal calendario scolastico.

Queste due finalità sono veramente apprezzabili. Naturalmente non si può prevedere una tale forma di stabilità senza andare incontro a qualche inconveniente, per esempio quello di coloro i quali si trovano in testa alla graduatoria di titoli per numero di anni di insegnamento, e che possono correre il rischio — qualora il loro posto venga occupato da un titolare di prima nomina o da un titolare trasferito — di passare praticamente in coda alla graduatoria, o quasi. È un inconveniente ineliminabile allo stato delle cose: ad ogni modo credo che l'inconveniente meriti di essere affrontato, in considerazione dei vantaggi, assai vasti, che la comunità scolastica viene a trarre dalla stabilità che con questa legge viene fissata per tutti gli insegnanti incaricati. Debbo sottolineare anche che, per i non abilitati, questa proposta di legge non dà soltanto il vantaggio della stabilità dell'incarico a tempo indeterminato, ma estende anche i vantaggi di carattere economico e giuridico che già la legge 831 aveva fissato per gli insegnanti abilitati. Quindi, scatti biennali, trattamento di quiescenza, partecipazione agli interventi dell'Istituto Kirner e così via.

È logico che, come ho detto in principio, la normalizzazione anche della nostra scuola secondaria, per quanto attiene a questo aspetto, si potrà raggiungere quando ci sarà il modo di collocare in ruolo la maggior parte di questi fuori-ruolo. La nostra Commissione ha fatto, in questo senso, un voto in una recente seduta, che il Ministro ha mostrato di accogliere, ed è a mia conoscenza anche uno schema di disegno di legge, che in questo momento è in fase di consultazione — di « concerto », come si dice — fra i vari ministeri interessati; schema di disegno di legge che molti, se non tutti noi, conosciamo ufficialmente e che così a prima vista sembra adeguato al fine che si propone, cioè quello di far sì che la percentuale dei professori di ruolo raggiunga, se non la totalità dei posti disponibili, almeno una gran parte di essi.

Vedremo ora i dettagli, che sono già stati da molti attentamente esaminati e anche oggetto di intense discussioni e proposte di modifiche in sede referente; però non posso non concludere questa breve introduzione con la espressione di un parere nel complesso assai favorevole a questa proposta di legge che ritengo possa venire incontro — sia pure per un periodo interlocutorio — alle aspettative di una gran parte degli insegnanti fuori ruolo delle nostre scuole secondarie.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1969

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CANESTRI. Il nostro gruppo aveva già espresso, durante la discussione in sede referente, un giudizio negativo sul senso complessivo, e in particolare sulle modalità specifiche previste da questa proposta di legge. E dopo la discussione avvenuta in sede referente, di fronte al testo che ora dobbiamo discutere, noi intendiamo ribadire complessivamente quel giudizio negativo, denunciando ancora una volta la pericolosità che questa proposta di legge, così formulata, viene ad assumere per il suo contenuto particolare (per il modo, cioè, in cui intende tradurre il principio di dare ampia stabilizzazione al corpo docente) e per il quadro politico nel quale essa si colloca oggi obiettivamente.

Io credo, onorevoli colleghi, che sia addirittura superfluo ricordare come la situazione generale della scuola e degli insegnanti stia sempre peggio qualificandosi di fronte alle scadenze che non possiamo assolutamente rinviare e che oggi premono con particolare gravità. Basta ricordare le lotte sindacali in corso, la minaccia di blocco degli scrutini e degli esami. Siamo in una situazione per cui, di fatto, la scuola è ormai al punto di rottura coi problemi del personale insegnante, per cui gli insegnanti non hanno obiettivamente altra via che il tipo di lotta che stanno conducendo: la minaccia di blocco alla fine dell'anno scolastico. Gli insegnanti non hanno ormai altra via, oltre quella che seguono attualmente, per tentare di costringere il Governo ad assumere responsabilità precise, a non dilazionare più la trasformazione organica della scuola e la sistemazione del personale insegnante.

Per questo io dicevo che è superfluo richiamare questa situazione, e non mi soffermerei oltre, ma voglio ricordare che ogni giorno che passa diventa più grave, più intollerabile, più preoccupante la situazione del personale insegnante che sconta giorno per giorno — ogni giorno di più — l'eredità delle politiche seguite in questo dopoguerra, ed in particolare il fatto che mai questi problemi siano stati affrontati con la giusta, necessaria, organicità di visione, ma sempre siano stati affrontati settorialmente attraverso l'estenuante gioco delle leggi che creano situazioni di categoria e quindi altri problemi che bisogna poi sanare con altre leggi, con interpretazioni autentiche, con interventi di piccolo cabotaggio che hanno creato contraddizione, confusione. Oggi la situazione è intricatissima. Penso che ciascuno dei colle-

ghi non può non essere colpito dal fatto che, ogni giorno, aprendo la casella postale, si trova davanti ad un mucchio di lettere che provengono da gruppi, gruppetti, dalle categorie più disparate dei corpi docenti. C'è una situazione, quindi, di una gravità estrema di fronte alla quale ogni gesto politico che noi veniamo a compiere si qualifica secondo la capacità o meno di iniziare un discorso diverso e di iniziare una ripresa in senso organico, in senso globale, di tutta questa problematica.

Il quadro — dicevo — è estremamente intricato. Le questioni ormai interagiscono tra loro in modo talmente fitto di riferimenti, e gli interventi richiedono una tale capacità di visione e di impostazione organica, una tale attinenza a tutti i particolari del quadro, che ogni volta che si tocca in un punto si ha una reazione in un altro punto, e soltanto una saldissima volontà politica può oggi mettere mano in modo serio e soddisfacente alla gravità estrema ed intollerabile della situazione.

Questo è il primo punto sul quale desideravo, in sede di discussione generale, richiamare l'attenzione della Commissione. Penso che sia inutile continuare a non affrontare questioni di fondo e a destreggiarci a fare i conti con le leggi. E nel caso presente non si tratta di varare un dispositivo di stabilizzazione sul quale siamo d'accordo; ma per le caratteristiche di questa disposizione — e mi richiamo semplicemente a quanto già detto in sede referente — essa, anziché essere un dispositivo di stabilizzazione, per il quale saremmo d'accordo, diventa una ulteriore legge che turba in certo modo la situazione esistente e quindi genera una reazione nel mondo degli insegnanti, senza riuscire ad indicare nessuna ipotesi di soluzione globalmente soddisfacente.

Ecco, dicevo, noi saremmo d'accordo su un punto centrale, cioè se veramente ci trovassimo di fronte ad una proposta di stabilizzazione, di garanzia dell'occupazione anche in senso provvisorio; cioè se fossimo di fronte ad un buon dispositivo che si preoccupasse di fissare la stabilità del lavoro e per la sua stessa provvisorietà ci costringesse a giungere rapidamente alla discussione definitiva del quadro. In questo caso — dicevo — noi saremmo perfettamente d'accordo. Certo che limitarsi a dire, con un dispositivo semplicissimo, che gli insegnanti che sono attualmente in servizio rimangono dove sono comporta complicazioni e situazioni obiettivamente gravi. Ma è chiaro che questa situazione di gravità sarebbe uno stimolo alla soluzione

globale dell'immissione in ruolo, che è poi il problema della qualificazione culturale e professionale, il problema che investe l'università, che investe il modo di formare l'insegnante, di concepire il nuovo rapporto con la società intera.

Purtroppo, a noi non sembra che questa proposta di legge si limiti ad assicurare questo dispositivo a cui ho accennato. È chiaro che questa osservazione vale come ulteriore richiesta da parte del mio gruppo affinché si riconsideri l'intero discorso; ma noi non possiamo non osservare come questa proposta di legge si qualifichi innanzi tutto come una ennesima leggina, come questa proposta non sia in grado di garantire in realtà l'occupazione e la stabilizzazione del corpo docente.

Questa proposta di legge riconferma, gerarchizzandola, una serie di istituti, come l'abilitazione, di fronte ai quali c'è una fondamentale esigenza di superamento, nel momento in cui si pensa ad una trasformazione profonda della funzione dell'insegnante.

Questa proposta di legge si proietta nel tempo e predetermina delle soluzioni. Come sempre succede, una leggina non è mai inoffensiva, non solo perché crea continuamente delle contraddizioni e lacera il tessuto connettivo di determinate categorie, quali, per esempio, queste degli insegnanti, ma non è mai inoffensiva nel momento in cui, proiettandosi in avanti, indica delle soluzioni di prospettive. E queste soluzioni non possiamo accettarle proprio perché non c'è garanzia reale di occupazione; c'è il discorso di riconferma di istituti che riteniamo debbano essere assolutamente superati e c'è in prospettiva la liquidazione di tutta una fascia di diritti acquisiti...

MAGRÌ, *Relatore*. Non in questa legge.

CANESTRI. Sì, anche in questa legge. Il giorno in cui affronteremo un discorso globale sulla condizione dell'insegnante, avremo come elemento fondamentale, da affrontare in tutti i suoi molteplici particolari, la fascia diversissima dei diritti acquisiti dalle diverse categorie.

MAGRÌ, *Relatore*. Lei non deve fare una affermazione così. Lei deve dare un minimo di dimostrazione, per lo meno un minimo di esemplificazioni. Non basta dire che questa legge aggrava la situazione degli aspecifici.

CANESTRI. Adesso sto dando un giudizio di fondo. Passando agli articoli, il giudizio

ci sarà. Comunque, per risponderle, si tratta degli articoli 4 e 6.

Per tutti questi motivi che ho detto noi consideriamo questa proposta di legge come una proposta che non possiamo accettare, dal momento che si limita ad introdurre una ipotesi di razionalizzazione del sistema attuale. È una leggina che, anziché funzionare da stimolo ad affrontare in termini rapidi i vari problemi della condizione degli insegnanti, si aggiunge al lungo elenco delle legghine già fatte e predetermina una serie di situazioni in prospettive future che non ci sembra comportino una modificazione sostanziale dell'assetto oggi esistente. Questa è la ragione per cui noi siamo molto severi, molto critici nei confronti di questa proposta di legge.

Saremmo d'accordo se qui si volesse tornare ad un dispositivo molto più semplice, tendente a stabilizzare gli insegnanti attualmente incaricati e, in virtù di questa sua logica, a costringere veramente la Commissione, il Parlamento, ad affrontare in termini rapidi la soluzione dei problemi complessivi e generali degli insegnanti.

SCIONTI. Desidero prendere le mosse da una dichiarazione che ha fatto l'onorevole relatore, quando ha affermato che la normalizzazione piena dei docenti fuori ruolo sarà possibile, o meglio ci sarà, quando avremo la possibilità di collocare in ruolo tutti o la maggior parte.

MAGRÌ, *Relatore*. Tutti non sarà mai possibile.

SCIONTI. Mi sembra che proprio questa dichiarazione metta in luce i limiti della proposta che stiamo esaminando e giustifichi le ragioni della nostra opposizione. Io sono d'accordo con l'onorevole Canestri quando sottolineo che questa nostra opposizione ha una maggiore qualificazione, cioè si giustifica maggiormente, se teniamo conto del rapporto che vi è tra il provvedimento legislativo da una parte e la situazione della scuola italiana dall'altra parte. Vi è un tale abisso tra la soluzione che si prospetta e la realtà della scuola e del paese, che indubbiamente ci fa toccare con mano l'assenza di una volontà politica tesa a risolvere problemi che indubbiamente si sono andati aggravando negli ultimi anni e stanno esplodendo davanti ai nostri occhi.

In primo luogo, mi sembra molto evidente che la proposta di legge elude in gran parte

le aspettative dei fuori ruolo. L'aspettativa prima di tutti era la sistemazione in ruolo e vorrei aggiungere che questo non è un problema di carattere corporativo, ma è un problema che interessa la scuola, perché ci troviamo di fronte al fenomeno, con questa situazione di stato di sospensione di tanta parte del corpo docente, che all'inizio di ogni anno scolastico viviamo il marasma della scuola, ci troviamo a dover intervenire presso i provveditorati; assistiamo alla rivolta delle famiglie, alla giusta opposizione ed alle giuste richieste degli studenti che chiedono che sia riportato l'ordine nella scuola.

Le proteste nella scuola media, per le quali alcune procure della Repubblica stanno imbastendo processi che sono veramente assurdi e grotteschi, sono nate all'inizio dell'anno scolastico come reazione degli studenti ad una situazione di fatto che si ripete nei primi mesi di ogni anno scolastico.

A noi sembra che la proposta che ci viene sottoposta non risolve affatto questo problema del marasma cui andiamo incontro ad ogni inizio di anno scolastico e non risolve neanche gli altri problemi di carattere didattico, come quello di assicurare la continuità della didattica agli alunni. Abbiamo corsi di scuola media inferiore o superiore che dal primo al terzo o dal primo al quinto anno, annualmente, ed anche nel corso dello stesso anno, cambiano il docente della stessa materia. Il che è un assurdo.

A noi sembra che la proposta di legge Spigaroli può essere definita come un tentativo di rinviare la normalizzazione della scuola. Diceva l'onorevole Canestri « razionalizzare ». È esatto, cioè togliere alcune delle punte più aspre per rinviare la normalizzazione della scuola.

È chiaro che se avessimo la volontà politica di affrontare e risolvere il problema rapidamente, si potrebbe benissimo o per quest'anno continuare come si è fatto nel passato ed affrontare invece il problema organico della sistemazione dei fuori ruolo, oppure, come abbiamo proposto in sede referente, congelare l'attuale situazione; quel congelamento che l'onorevole Magrì chiama un ritorno all'imperatore Diocleziano. Congelare la situazione presente e in quest'anno lavorare bene per risolvere i problemi; quindi raggiungere quella normalizzazione della scuola che l'onorevole Magrì dice essere la volontà politica almeno della sua parte.

A noi sembra molto evidente che, sotto un profilo generale, il problema della sistemazione dei docenti fuori ruolo non è un pro-

blema a se stante, perché è fuori dubbio che se lo risolvessimo come problema a se stante, dopo alcuni anni, con lo sviluppo della scolarità, ci troveremmo nella stessa situazione che ci apprestiamo a risolvere. La sua soluzione definitiva deve essere collegata strettamente al problema del reclutamento e dell'aggiornamento del personale docente.

Proprio per queste ragioni noi abbiamo insistito e continueremo ad insistere, maggiormente dopo l'affermazione fatta dall'onorevole relatore, secondo cui il Governo sta preparando un disegno di legge sul reclutamento. Noi continueremo ad insistere perché le proposte di legge che sono all'ordine del giorno di questa Camera e che riguardano non soltanto la sistemazione del personale, ma anche il reclutamento e l'aggiornamento del personale, siano con sollecitudine iscritte all'ordine del giorno di questa Commissione, indipendentemente da come e da quando il Governo presenterà il suo disegno di legge sul reclutamento. Anzi, proprio l'iscrizione all'ordine del giorno di queste proposte di iniziativa parlamentare potrebbe essere uno stimolo al Governo per presentare sollecitamente il disegno di legge governativo.

Comunque, noi non siamo per tutto o nulla. Accettiamo anche che si risolva adesso il problema della sistemazione e che nei prossimi mesi il problema stesso sia collegato al problema del reclutamento, della formazione, dell'aggiornamento del personale docente. Per questo riteniamo che la sistemazione può essere fatta soltanto a carattere temporaneo.

Il relatore ha detto che la normalizzazione generale ci sarà nel futuro e quindi si dovrebbe presumere che la proposta Spigaroli è una proposta temporanea in attesa di una normalizzazione generale. La mia convinzione invece è che la proposta Spigaroli non è affatto una proposta temporanea: è una proposta di legge che si inserisce in una situazione ed in una volontà politica che è la continuazione di quelle leggende che di tempo in tempo sono venute fuori in ordine alla sistemazione del personale. Quindi, ha un suo carattere durevole. E questo ci preoccupa.

E questo spiega perché non viene iscritta all'ordine del giorno la proposta di legge Bronzuto e le proposte di iniziativa parlamentare che trattano lo stesso argomento, mentre invece si sospende l'ordinanza degli incarichi e supplenze e si arriva ad approvare la proposta Spigaroli, in assenza dei pareri, i quali pervengono successivamente alla approvazione, come è avvenuto al Senato,

e il Governo spinge per mandare avanti questa proposta di legge.

Prima di tutto mi sembra che questa proposta di legge, proprio per la complessività del problema, per la sua settorialità, creerà una situazione di maggior marasma nella scuola. Avremo molte interpretazioni che verranno richieste dagli interessati, avremo proposte di legge per l'interpretazione autentica; avremo proposte di completamento o di sottoposte di modifiche e di interpretazione autentica, che si fece la proposta di nominare un Comitato apposito per prendere in esame tutte le proposte di legge che venivano avanzate.

Vorrei dire che questa proposta di legge è ancor più confusa, è più equivoca nel senso letterale della parola, per cui avremo indubbiamente come proliferazione di questa proposta di legge, una infinità di altre iniziative legislative. Se continuiamo così, noi dovremo installare presso la Commissione istruzione un cervello elettronico per creare un po' di chiarezza nella farragine delle proposte di legge e delle soluzioni le più disparate e settoriali. È una situazione che ogni anno si rende più complessa e più tremenda.

Con questa proposta si isolano ancora di più due settori nell'ambito dell'istruzione secondaria superiore, cioè da una parte il settore degli istituti professionali e dall'altra tutto il resto del settore della scuola secondaria superiore.

Noi ci siamo battuti e continueremo a batterci in ordine ad alcuni provvedimenti, che abbiamo sottoscritto, per quello che riguarda gli istituti professionali; però ci dobbiamo rendere conto che la mancata soluzione globale del problema determina una profonda differenziazione tra il settore degli istituti professionali ed il resto della scuola secondaria superiore, creando una legittima aspettativa da parte dei docenti del settore disatteso per ottenere gli stessi obiettivi che la legge assicura ai docenti degli istituti professionali.

Infine, sempre su questioni di carattere particolare, continuiamo ad avere l'odissea dei fuori ruolo. Basti pensare che il primo in graduatoria dei non abilitati corre il rischio di andare a finire ultimo, non solo, ma nel caso che rimanga fuori, per esempio a dicembre, deve fare domanda a cinque provveditorati, per cui non si sa quando comincerà a prendere servizio: nella migliore delle ipotesi a gennaio dell'anno successivo a quello di apertura della scuola.

Infine, vi è la questione dei così detti vantaggi del personale. Questi vantaggi si risolvono nel trattamento di quiescenza, sul quale presenteremo un emendamento, e lo scatto biennale del 2,50 per cento. Che queste cose siano estremamente limitate ai fini del personale docente mi sembra che lo abbia riconosciuto anche lo stesso sottosegretario Buzzi, quando in Commissione Bilancio ha riconosciuto non soltanto che per quest'anno non vi è nessun onere, ma che anche per gli anni successivi l'onere è talmente limitato che può essere assorbito nei normali stanziamenti di bilancio.

Il problema più grave mi sembra sia quello della pensione. Avremmo bisogno di sapere se l'articolo che si riferisce alla 831, in ordine al trattamento di quiescenza e al riscatto degli anni universitari, sia bloccato dall'articolo 13, che stabilisce la decorrenza ai fini economici e giuridici dal primo gennaio 1968. Se non è bloccato, lo si deve dire espressamente. Sappiamo che la Corte dei conti e gli stessi uffici del Tesoro tendono a dare interpretazioni restrittive delle norme, specialmente quando comportano degli oneri finanziari. Inoltre, vorrei sapere dall'onorevole relatore e dal Governo in che misura gli anni di contribuzione, che uno ha maturato agli effetti della pensione con i versamenti fatti, vengono considerati.

MAGRI, *Relatore*. Nella misura prevista dalla 838.

SCIONTI. Precisiamolo allora, perché si potrebbe verificare che un docente, che versa per 10-15 anni all'INPS e poi comincia a versare allo Stato, dopo quindici anni di servizio nello Stato muore e non ha raggiunto il periodo di pensione. Su questa questione del riscatto ci sono controversie a non finire. Non esiste una legge che definisca con chiarezza il cumulo possibile dei versamenti pensionistici fatti in organismi diversi, per cui ogni qualvolta un dipendente si trova a dover cambiare la cassa pensionistica, si trova di fronte a questo problema estremamente serio.

Qui si tratta di centinaia di migliaia di lavoratori che corrono il rischio di dover fare una serie di atti giuridici per risolvere il problema, che noi invece in sede di legge possiamo esprimere con maggiore chiarezza.

RAICICH. Avrei preferito che la discussione su questa legge si svolgesse non attraverso un coro dell'opposizione di sinistra ed un silenzio, almeno per ora, da parte della

maggioranza governativa. Silenzio che trova del resto la sua conferma nella stessa peritanza dell'onorevole relatore nell'affrontare una relazione, che forse avrebbe preferito non fare, richiamandosi alla relazione fatta in sede referente.

MAGRI, *Relatore*. Non lasciamo agli atti degli equivoci. Nessuna peritanza. Siccome avevo illustrato ampiamente questo disegno di legge in sede referente e ne abbiamo discusso tutti insieme, a me che mi trovo per la prima volta in questa circostanza, è sembrato un po' imbarazzante ripetere agli stessi ascoltatori esattamente le stesse cose.

Lei sa quali disagi crei nell'oratore il fatto di dover ripetere un discorso o una conferenza anche se tra gli ascoltatori c'è solo uno che abbia sentito il precedente discorso. Io per lo meno mi sento estremamente imbarazzato. Ecco perché io avevo questa esitazione a ripetere esattamente le stesse cose di allora agli ascoltatori.

RAICICH. Vorrei osservare che qui non si trattava di ripetersi, perché dovere del relatore era di prendere in esame un testo che rispetto alla sede referente è risultato mutato in più punti, anche attraverso una iniziativa di emendamenti abbondantemente presentati da noi e dal Governo.

In secondo luogo, trovo che il relatore avrebbe dovuto informarci dei pareri espressi dalle Commissioni sui quali, invece, non ci è stato detto niente.

PRESIDENTE. La I Commissione, nello esprimere parere favorevole al provvedimento, ha suggerito di procedere ad una organica ed omogenea legislazione sulla materia.

La V Commissione ha deliberato di esprimere parere favorevole sul nuovo testo, visto che esso nessun aggravio finanziario arreca a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario in corso.

RAICICH. Io volevo fare una constatazione ed una domanda, piccola e telegrafica, all'onorevole relatore.

È noto, in via di constatazione, che i due momenti patologici della vita scolastica, a livello secondario per lo meno, sono quello di apertura e quello di chiusura dell'anno scolastico. Sono anche i due momenti, questi, in cui la stampa e l'opinione pubblica prestano maggiore attenzione a quanto succede nella scuola.

Attualmente, e ne abbiamo ampia notizia, la situazione è tale che contemporaneamente alla chiusura dell'anno scolastico sembra avvicinarsi il caos per la posizione assunta dai sindacati in ordine a tutta una serie di problemi ai quali non è certo estraneo quello che oggi stiamo affrontando.

In secondo luogo, senza essere profeti, possiamo ritenere che, per quanto riguarda la nuova apertura dell'anno scolastico, si andrà consolidando una prassi che ormai purtroppo si è instaurata nel nostro paese: ufficialmente, infatti, l'anno scolastico inizia il primo giorno di ottobre, ma in effetti tanto nelle campagne quanto nelle città, nei piccoli come nei grossi istituti, la trafila è tale che i nostri ragazzi si trovano nelle condizioni di dover reclamare, a volte con atti di violenza, quanto la legge dovrebbe loro garantire, cioè l'effettivo inizio delle lezioni.

Di fronte a questa proposta di legge, senza entrare nei particolari perché potremo farlo in sede di esame degli articoli, e richiamandoci a quanto hanno già detto i colleghi Canestri e Scionti, voglio chiedere al relatore ed al Governo se in ordine al meccanismo previsto da questa legge, ed ai ritardi e perplessità determinatisi in seno agli stessi organi amministrativi della scuola rispetto alla formazione delle commissioni e delle graduatorie per il prossimo anno scolastico, quale previsione possiamo fare nei confronti della situazione organizzativa e del funzionamento reale della scuola italiana nel primo nonché nel secondo anno di attuazione. Vogliamo sapere cioè quali altri maremoti e sismi questa legge si propone di produrre.

Di fronte a questa situazione che pone un problema pedagogico e didattico la cui gravità ritengo rilevabile anche da uomini non di scuola, noi ci chiediamo cosa accadrà. Dato che, in base alla mie modeste previsioni, lo inizio del prossimo anno scolastico sarà ancora più caotico e forse costringerà il Ministro della pubblica istruzione a ripetere l'esperimento dell'ibernazione (come lo ha definito l'onorevole Magri), ovvero del congelamento al primo ottobre, mi chiedo se a questo punto il compito primario della nostra Commissione non sia, assumendo anche ritmi di lavoro particolarmente intensi per il bene della nostra scuola, di affrontare con urgenza (indipendentemente dai tempi di elaborazione del Governo il quale dalle nostre iniziative non potrà che ricevere sollecitazioni ed impulso) tutto quell'arco di iniziative legislative che consenta di giungere il più sollecitamente possibile ad una regolamentazione e ad una profonda

innovazione nel campo del reclutamento, della formazione del personale e del suo aggiornamento.

Di fronte all'interrogativo sostanziale che noi ci poniamo, che cosa sia cioè oggi la scuola secondaria in Italia, pregherei il relatore, e soprattutto il Governo, di voler assumere un impegno estremamente preciso perché vengano presi in considerazione non già provvedimenti settoriali e particolari, ma gli argomenti di fondo che da tempo la nostra parte chiede siano iscritti all'ordine del giorno.

TEDESCHI. Signor Presidente, dopo quanto hanno detto i colleghi della mia parte, ed in particolare l'onorevole Scionti, sento di dover ribadire il mio convincimento che questa legge non promette di raggiungere alcuno degli obiettivi che, secondo il relatore, risolverebbero la situazione.

Per quanto riguarda i professori fuori ruolo, non erano tranquilli prima e, a mio modo di vedere, non sarà certo questo provvedimento a dar loro la tranquillità di un posto di lavoro. In sede di esame dei singoli articoli vedremo con più precisione i motivi che sono alla base di questa mia amara considerazione.

Dirò ancora che il provvedimento al nostro esame è tale da aumentare la vischiosità di realizzazione di tanti altri provvedimenti parziali. Da anni noi ci battiamo per la realizzazione di un provvedimento organico che consideri il problema in tutti i suoi lati; almeno da un punto di vista teorico, anche la maggioranza ha sempre dichiarato di non essere contraria a ciò, però le esigenze di volta in volta presentatesi hanno sempre fatto sì che ci si dovesse accontentare di provvedimenti a carattere limitato e particolare. Questo discorso è stato anche accettato, se non dalla categoria degli interessati, dai docenti nel loro insieme, almeno da certi veicoli della loro opinione (in verità poco fedeli), cioè dai sindacati autonomi della scuola.

Noi abbiamo visto, dopo tanti anni, cosa è riuscita a fare la legge 603. Anzi, a questo proposito, vorrei chiedere all'onorevole sottosegretario se può dirmi qualcosa nei riguardi, per esempio, della graduatoria nazionale che doveva entrare in funzione dopo la legge numero 603; se le nomine si sono cominciate a fare.

Ci siamo trovati di fronte a quella situazione estremamente negativa che ha creato tanta confusione ed irritazione tra i professori della scuola italiana, che ha dato vita alle manifestazioni anche dei fuori ruolo. Ci siamo tanto intrattenuti su quel famigerato articolo 7

della 603. Ad un certo punto abbiamo sentito in aula il Ministro della pubblica istruzione dichiarare: « Che volete da me ! C'è una legge. Io sono l'Esecutivo ed obbedisco alla legge e faccio fare il concorso della riservata ». Però, poi, lo stesso ministro si dimentica che c'è una legge Racchetti, la quale fa obbligo a lui di fare la graduatoria e di immettere in ruolo questi professori. Invece il ministro dice di no, perché ci sarà una seconda legge Racchetti. Quindi questi provvedimenti si sono dimostrati finora incapaci di risolvere il problema.

RACCHETTI. Il mio provvedimento voleva solo immettere in ruolo gli abilitati che ne avevano diritto.

TEDESCHI. Io vengo comandato a tempo indeterminato e mi illudo che questo possa avvenire il primo ottobre; invece sarà verso Natale o prima di Pasqua.

Seconda considerazione, lo stato dei provveditori agli studi, la scarsissima loro capacità di risolvere i compiti nuovi. Se ci riferiamo allo sciopero fatto l'anno scorso, allo inizio dell'anno scolastico, già si era visto che non solo l'organico non era stato elevato, ma non si era fatto nulla e finora nulla è mutato.

Io sono convinto che anche il secondo elemento positivo - secondo loro - della legge, non si raggiungerà, almeno in quest'anno. Ed allora nasce il vero significato di questa legge, la quale non vuole risolvere il problema in via transitoria. Questa è una legge che tende a riformare l'istituto dell'incarico e non già di stabilizzare gli insegnanti. E questo è l'elemento più negativo: è un passo indietro, almeno rispetto al discorso che si era sviluppato. Dalla Commissione d'indagine in poi mi pare che si era ribadito che questo problema dei fuori ruolo doveva risolvere, attraverso la ricerca di un nuovo modo di reclutamento del personale docente, la questione dell'esame di abilitazione come si fa attualmente.

Secondo me, questa proposta di legge sarebbe stato più giusto che fosse venuta davanti a noi come disegno di legge: rappresenta proprio la volontà di aggiungere una altra zeppa verso questo cammino che, secondo noi, è indispensabile e che da parte della maggioranza non viene intrapreso.

Giochiamo a rimpiattino con il Tesoro. Noi non possiamo stare sempre ad esaltare i fondi che diamo alla scuola, le vaste disponibilità. Non possiamo leggere sulla relazione al bilancio che abbiamo 2 miliardi di residui passivi per le spese per il personale. Il Ministero

del tesoro cosa fa? Paralizza il Parlamento fino al punto che io non sono riuscito ad ottenere niente, pur avendo ripetutamente chiesto al Presidente di iscrivere questo provvedimento all'ordine del giorno. Per la verità ho avuto spesso il modo di veder confortato il mio convincimento partecipando a delle assemblee con colleghi professori quando, dopo aver discusso, ci siamo tutti resi conto che dal famoso parto della montagna stava per uscire il solito topolino. Sarà questo il risultato del provvedimento al nostro esame, ecco il motivo di fondo della nostra ostilità a questa proposta di legge.

La nostra ostilità, anche se di poco, potrebbe diminuire se almeno se ne potesse correggere la mostruosità giuridica messa in risalto dal collega Scionti. Infatti non arrivo a comprendere come si possa, con la stessa legge, disporre per alcuni una cosa e per altri una altra. Dite quello che volete, non capirò mai perché un incaricato di una classe di scuola media e un incaricato presso un istituto professionale debbano essere trattati in modo diverso.

Per quanto riguarda la questione sollevata da Scionti sull'articolo 3, sono lieto che l'onorevole Magri abbia avuto la bontà di ricordare che io me ne ero preoccupato già in precedenza e desidero sottolineare di essere giunto ad una conclusione esattamente contraria a quella cui è approdato il relatore. L'articolo 3 dice infatti che gli effetti giuridico-economici previsti dagli articoli 7, 8 e 9 decorrono dal primo ottobre 1968, mentre l'articolo dice che ai soli fini della quiescenza sono riscattabili anche gli anni precedenti al 1961. Se voi pensate di fare così perché non si possono dare gli scatti biennali, io concordo, ma se lo fate per escludere la possibilità che il computo dei bienni maturati venga retrodatato, volete da ciò escludere il trattamento di quiescenza. Questo è un punto che bisogna chiarire. Noi abbiamo il parere della Commissione bilancio secondo cui questa legge non comporta nuovi oneri, e non mi sembra il caso di giocare a rimpiattino con il Tesoro, secondo le intenzioni di qualcuno. Quindi, secondo me, ai fini del trattamento di quiescenza si deve fare espresso riferimento al riconoscimento degli anni di università ed agli anni di servizio prestato prima del 1968.

Credo sia questo l'unico punto in qualche modo positivo della proposta di legge al nostro esame.

BADALONI MARIA. Il mio intervento sarà veramente brevissimo, signor Presidente. Si

è voluto individuare, nel silenzio dei colleghi del nostro gruppo, una peritanza — si è detto — e una incertezza nella volontà di approvazione della legge. Io dichiaro che una simile incertezza non esiste affatto.

Il bravissimo e pazientissimo relatore ha dichiarato che, per un motivo psicologico, non si sentiva di ripetere cose già dette; al nostro gruppo sembra un dilazionare inutilmente la discussione la ripetizione di argomenti già ampiamente sviluppati in sede di discussione generale. Inoltre, ciò che ancora rimane da dire, potrà benissimo essere detto in sede di esame degli articoli.

Noi auspichiamo la sollecita approvazione di questa legge al fine di permettere l'attesa emanazione dell'ordinanza. Sappiamo infatti bene che la stragrande maggioranza dei colleghi l'attende. D'altra parte nessuno di noi, che lavoriamo con tutte le buone intenzioni per la scuola, può rallegrarsi per un anno scolastico iniziato in ritardo e confusamente. La chiusura agitata dell'anno scolastico poi, e il rinvio della soluzione di alcune questioni che questa legge affronta, io non credo che giovi agli alunni, né alle famiglie, né agli insegnanti e nemmeno al Parlamento.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Sarò ancora più telegrafica, signor Presidente. Nel campo terapeutico due sono le terapie in uso per curare una malattia, la terapia d'attacco e la terapia mirata che tende a curare le cause più profonde. Io ritengo che questa proposta di legge rappresenta la terapia di attacco e qualcosa la terapia di attacco fa, almeno su certi segni di sofferenza.

È volontà precisa del Governo di addivenire al più presto possibile alla terapia mirata cioè alla legge sul reclutamento del personale ed alla legge dell'inquadramento generale dei fuori ruolo, in modo da completare il quadro della guarigione della scuola.

GRANATA. Ci troviamo di fronte ad un malato cronico, per cui la terapia di attacco non mi sembra opportuna.

MAZZARINO ANTONIO. Mi permetto richiamare le considerazioni già svolte nell'altro ramo del Parlamento dal senatore Premoli, confermando la nostra posizione, che è contemporaneamente costruttiva e critica.

All'articolo 1, comma secondo, si dice che « si provvede ai sensi del comma precedente anche per cattedre o posti, che, pur essendo coperti da personale docente di ruolo, risultino di fatto disponibili almeno per la durata

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1969

di un anno scolastico ». Dovrebbe essere chiarito, se il posto di docente di ruolo è disponibile solo per un anno, il modo in cui viene a configurarsi la nomina dell'incaricato. Sino a tempo indeterminato oppure no.

All'articolo 2, comma primo, si dice: « La domanda di incarico..., sentiti i rappresentanti dei sindacati, di cui al penultimo comma dell'articolo 3 ». Sarebbe il caso di aggiungere che deve trattarsi di sindacati registrati e dotati pertanto di personalità giuridica.

L'articolo 5, comma terzo, va concepito in una maniera che concili gli interessi dell'insegnante che sostituisce il suo collega chiamato alle armi e gli interessi di quest'ultimo una volta congedato. Qui ritorna il problema dell'incarico a tempo indeterminato; bisognerebbe precisare che la supplenza non è conferimento a tempo indeterminato.

All'articolo 6, comma terzo, c'è sempre il conflitto tra gli interessi degli abilitati e quelli dei non abilitati. Anche qui torna la questione del tempo. Inoltre, l'abilitato va sempre preferito al laureato. E in quali casi? La legge deve precisare i punti che possono dare adito a dubbi di interpretazione. Non possiamo imbalsamare la laurea equiparandola al titolo abilitante; non possiamo imbalsamare il titolo escludendo i laureati.

Queste difficoltà si colgono soprattutto al comma quarto dell'articolo 6. Quando si dice « nei limiti dei posti disponibili », si limita il concetto dell'incarico.

Il comma quarto dell'articolo 7 dovrebbe essere meglio precisato.

BRONZUTO. Dopo l'ampio dibattito in sede referente e dopo quanto hanno detto gli onorevoli colleghi dell'opposizione di sinistra, avrei senz'altro potuto evitare di prendere la parola, ma mi sollecitano due motivi fondamentali.

L'uno, che si attacca a motivi più generali, riguarda le nostre posizioni in questa Commissione e nel nostro Parlamento. A partire, intanto, dalla imprecisione dei resoconti, in particolare quello della nostra Commissione. Già in altra occasione facemmo notare come il bollettino della Commissione non precisava esattamente l'andamento dei lavori, ed oggi ancora una volta dobbiamo far rilevare questo.

La necessità del mio intervento discende dal fatto di voler precisare in sede legislativa, nella quale c'è il resoconto stenografico, le nostre posizioni. Vorrei ricordare che nel bollettino della nostra Commissione del 27

scorso, a parte una imprecisione cronologica, in base alla quale mi fanno prendere la parola prima dell'onorevole Dino Moro, mentre ho parlato dopo - e non è cosa di nessun rilievo, perché la nostra posizione era anche collegata alla insoddisfazione che il vice presidente della nostra Commissione manifestava per l'andamento dei lavori - in quel bollettino non appare sufficientemente indicato che il nostro gruppo decide di abbandonare i lavori della Commissione perché l'ordine del giorno è insoddisfacente, e non è precisato cosa avremmo voluto all'ordine del giorno.

Prendo la parola perché siano chiare le nostre posizioni che troppo spesso vengono invece falsate. Quando, per esempio, abbiamo deciso la rimessione in Assemblea della proposta di legge Racchetti, non abbiamo rilevato con sufficiente chiarezza dagli atti parlamentari le motivazioni della nostra decisione, proprio perché non eravamo in sede legislativa. Troppo spesso, ripeto, le nostre posizioni vengono falsate dalla stampa, e non tanto per iniziativa della stampa stessa, quanto per iniziativa dei nostri colleghi dell'altra parte.

PRESIDENTE. Le ricordo, onorevole Bronzuto, che stiamo discutendo in sede legislativa su di un provvedimento urgente, e che gli argomenti ad esso non strettamente attinenti devono essere svolti a parte, magari alla fine della seduta. Quanto alla sua ultima osservazione, inoltre, le faccio presente che la richiesta di rimessione all'Assemblea può essere avanzata soltanto per provvedimenti assegnati alle Commissioni in sede legislativa delle quali soltanto viene redatto il resoconto stenografico.

BRONZUTO. Signor Presidente, sto motivando le ragioni del mio intervento, in seguito ad una tesi testé avanzata dall'onorevole Badaloni Maria. Ritengo necessario precisare la nostra posizione. Per esempio, sulla *Gazzetta del mezzogiorno* del 21 maggio 1969 è riportata una dichiarazione dell'onorevole Rausa. Mi auguro che tale dichiarazione sia stata erroneamente attribuita all'onorevole Rausa, oppure che egli l'abbia resa per pura disinformazione. Quando infatti si dice che « il gruppo comunista ha rimesso in Aula il disegno di legge che riguarda gli istituti professionali per il commercio alla VI Commissione del Senato », si dice il falso in assoluto.

Desidero risulti agli atti che sul nostro giornale abbiamo dovuto fare una smentita precisando che il disegno di legge relativo

agli istituti professionali per il commercio è stato rimesso in Aula, nella seduta del 14 maggio 1969 su richiesta del gruppo della democrazia cristiana che era stato messo in minoranza su di un emendamento dell'opposizione.

RAUSA. Io stesso ho ripreso *la Gazzetta* dicendo che ha sbagliato. In termini esatti si doveva invece dire: « Il gruppo democristiano ha chiesto la rimessione in Aula dinanzi alla richiesta del gruppo comunista di allargare a tutti i professionali i benefici previsti, eccetera ». Non c'era da dire altro.

BRONZUTO. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Rausa, e sarei ancora più lieto se egli stesso facesse pubblicare dal medesimo giornale, e nella stessa pagina, una smentita, ovvero una rettifica.

Venendo alla legge in discussione, è necessario che ognuno di noi, e ciascun gruppo, si assuma tutte intiere le proprie responsabilità. Non è certo nostra intenzione dilazionare la discussione e tirarla per le lunghe. Desidero infatti sottolineare che se soltanto oggi discutiamo di questo argomento, la responsabilità spetta al Governo ed alla maggioranza, perché il problema generale dei non di ruolo poteva essere affrontato sin dall'inizio della legislatura. Non dimentichiamo che le proposte di legge sono incominciate a fioccare subito dopo il 19 maggio 1968 e che abbiamo già oltrepassato il 19 maggio del 1969.

La responsabilità è del Governo e della maggioranza che hanno risposto con la polizia agli insegnanti non di ruolo quando hanno scioperato. Hanno risposto con l'aggressione, mandando gli insegnanti all'ospedale. Dirò di più, non è che approvando rapidamente questa legge si superano i ritardi; il problema è un altro, perché approvando questa legge si aggiungono ai ritardi altri ritardi, perché essa non serve a dare ordine alla scuola, tranquillità agli insegnanti né a superare i disagi.

E non si può nemmeno parlare di terapia d'urto, onorevole Cattaneo, perché con tale nome fu già definita la legge n. 821 del 1961, e da allora altre decine e decine di leggi sono state varate. Quindi la terapia d'urto in questo caso non serve a niente oppure non si tratta di una vera terapia d'urto. Nella passata legislatura abbiamo approvato più di cento leggi relative al personale scolastico, tra personale di ruolo e non di ruolo, incarichi, supplenze, meriti distinti, eccetera. Le leggi n. 603, 468, 574, per tutte si è parlato

di terapia d'urto. Anzi, a proposito della legge Racchetti n. 327 (non abbiamo ricevuto risposta all'interrogazione Pascariello), chiedo ufficialmente al Governo perché non mette in attuazione le norme della 327, della Racchetti n. 1, come si suol chiamare. E non vale la risposta che si attende l'approvazione della Racchetti n. 2. Così come stanno le cose, la Racchetti n. 2 non serve a niente: è una presa in giro per gli abilitati.

RACCHETTI. No. È soltanto il ristabilimento di un principio di giustizia per gli abilitati che avevano precedentemente diritto. Ci sono molti militanti comunisti che sono venuti da me a chiedere di mettere a posto la situazione.

BRONZUTO. È una presa in giro per gli abilitati, perché quando ancora non si mette in attuazione il resto della 603, quando non si vuole mettere in attuazione la 327 perché si attende la Racchetti n. 2, non è neanche vero che si riconoscono i precedenti diritti, perché con la Racchetti si costituiscono anche diritti successivi.

La I Commissione dà parere favorevole, ma sollecita l'approvazione di un provvedimento organico.

MAGRÌ, *Relatore*. Anche noi l'abbiamo sollecitato.

BRONZUTO. Ma perché non fate in modo che vengano iscritte all'ordine del giorno le proposte? Dite al Governo che tolga il veto.

Vorrei sapere perché debba essere sempre il Parlamento a emendare i testi al Governo e non sia il Governo, qualche volta, a emendare i testi dei parlamentari.

Qui si vuole dilazionare la soluzione del problema degli insegnanti. Quando di fronte alla gravità di questo problema ci si vengono a proporre la Racchetti n. 2 e la Spigaroli ed ancora si respinge l'iscrizione all'ordine del giorno delle proposte di legge che riguardano il problema generale dei non di ruolo, ecco che manca la volontà. Come diceva l'onorevole Moro, è tempo di volontà politica e di coraggio e non di fare ancora provvedimenti settoriali, corporativi e categoriali.

È profonda la nostra meraviglia che di fronte all'agitazione di tutto il personale...

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il quale vuole l'approvazione di questa legge prima della fine dell'anno scolastico. E questo è condiviso dalla CGIL,

CISL, UIL, dai sindacati nazionali fuori ruolo e da tutti gli altri sindacati.

BRONZUTO. Di fronte all'agitazione di tutto il personale della scuola, e questa volta il Governo non ha neanche la copertura dei sindacati autonomi di comodo perché tutti sono scesi in sciopero, il Governo vuol mandare avanti la proposta Spigaroli. Il personale non chiede la legge Spigaroli. Io ho qui una proposta mandatami dal sindacato della scuola della CGIL, che dice qualcosa di diverso da quello che dice la proposta Spigaroli; che chiede proprio quello che abbiamo chiesto con il nostro emendamento in sede referente e che riproponiamo in sede legislativa, cioè la trasformazione degli incarichi in incarichi a tempo indeterminato per gli insegnanti incaricati per l'anno scolastico 1968-69. Vi pare poca la differenza tra quello che dite voi, con la proposta di legge Spigaroli, e quello che dice il sindacato scuola della CGIL nella sua richiesta di emendamento?

Onorevole Magri, le voglio dimostrare come questa legge faccia proprio il contrario di quanto lei dice; lei dice infatti che con questa legge noi eviteremo alla scuola un tumultuoso inizio dell'anno scolastico, eviteremo i ritardi, i danni e, almeno in parte, il disagio degli insegnanti. Bene, vediamo allora il meccanismo attraverso il quale tutto ciò dovrebbe avvenire, vediamo cosa accadrebbe all'inizio dell'anno scolastico nel primo e soprattutto nel secondo anno di applicazione della legge.

Noi ci troveremo di fronte alle seguenti categorie di insegnanti che la legge si propone di sistemare in un certo modo: gli abilitati, prima categoria; seconda categoria, i non abilitati, i laureati con titolo specifico; terza categoria, non abilitati e laureati senza titolo specifico ma che provvisoriamente possono partecipare alle abilitazioni.

MAGRI, *Relatore*. Non è una terza categoria.

BRONZUTO. Abbiamo poi una quarta categoria, composta dai laureati che non hanno il titolo specifico, ed il cui titolo neanche transitoriamente è riconosciuto valido per partecipare agli esami di abilitazione; quinta categoria: insegnanti senza il titolo prescritto, la laurea; sesta categoria, insegnanti di educazione fisica, che hanno tutto un altro trattamento. Se permettete poi abbiamo una settima categoria, come l'andiamo a configurare noi, cui appartengono gli insegnanti degli istituti

professionali per i quali si propone con questa legge il congelamento. Abbiamo infine delle sottocategorie: gli stabilizzati per i quali si prevede un certo trattamento; i triennialisti per i quali si prevede un certo trattamento. Abbiamo gli insegnanti di materie tecniche per i quali c'era, e non so se c'è ancora, un emendamento dell'onorevole Dall'Armellina, e che non si capisce bene che fine fanno con questa proposta di legge. Abbiamo infine la sottocategoria composta dagli insegnanti dei convitti nazionali, quella dei supplenti annuali che con questa legge non si capisce che fine devono fare, ovvero si capisce anche troppo bene. Poi abbiamo i supplenti provvisori, naturalmente non previsti dalla legge; infine la situazione dei comandi, che annulliamo per gli istituti professionali e manteniamo per le altre scuole.

Chiunque, leggendo questa elencazione...

MAGRI, *Relatore*. Postelegrafonici, ferrovieri...

BRONZUTO. Vorrei risultasse dal verbale che l'onorevole Magri, di fronte ai problemi drammatici degli insegnanti non di ruolo, si sente in diritto di fare dell'ironia.

MAGRI, *Relatore*. Sono io che desidero risulti la tendenziosità con cui l'onorevole Bronzuto presenta i seri problemi della scuola.

BRONZUTO. Lei, davanti al lento martirio di cui parlava l'onorevole Reale Giuseppe in sede referente, ironizza chiamando in causa postelegrafonici e ferrovieri; oltre tutto poi non so nemmeno come si possa fare dello spirito sulla situazione di questi lavoratori che attualmente devono risolvere, anch'essi, gravissimi problemi in rapporto ai modi, ai tempi di lavoro, alla retribuzione, ecc. L'onorevole Magri è a conoscenza della grave agitazione in cui versa tutto il personale dello Stato e che quest'ultimo, dal canto suo, dilaziona e rinvia alle calende greche.

Nella confusione che il Governo determina, si spiega la nostra posizione. Se vogliamo giungere ad una stabilizzazione del personale non di ruolo, dobbiamo lavorare in modo serio, servendoci di un provvedimento transitorio, eccezionale e convincente. Ovvero questa legge avrebbe un senso solo se noi adottassimo un provvedimento attraverso il quale si possano nominare a tempo indeterminato gli insegnanti incaricati in servizio nell'anno scolastico 1968-69 dando così per un anno la garanzia di stabilità al personale ed alla

scuola, ed impegnandoci tutti, e sollecitando, impegnando o obbligando il Governo ad accettare la discussione affinché nel corso di quest'anno possa essere risolto in modo organico il problema degli insegnanti non di ruolo. Ricordiamoci che gli insegnanti non di ruolo, lo abbiamo detto in sede di esame del bilancio, sono decine di migliaia, per la precisione 150 mila: 150 mila insegnanti che da anni servono il paese e la collettività prestando servizio nella scuola.

Questo è uno dei grossi problemi relativi all'efficienza della scuola: la stabilità permanente attraverso l'immissione in ruolo ed il riconoscimento di tutti i diritti del personale che lavora alle dipendenze dello Stato. Provvedimento che voi invece sottoponete alla nostra attenzione e del quale chiedete la nostra approvazione, convinti come siete della sua bontà.

BADALONI MARIA. Lei cita cose che io non ho dette. Se vuole, le rileggo perché me le ero scritte: ho detto che noi sosteniamo la sollecita approvazione di questa legge al fine di permettere la attesa emanazione dell'ordinanza, ed ho detto che questa legge risolve alcune questioni desiderate dalla stragrande maggioranza della categoria e noi, per impedire danni maggiori agli alunni, alle famiglie, agli insegnanti e alla scuola, sosteniamo la sollecita approvazione della legge, senza peritanza, che risolve alcune questioni che sono attese e permette un andamento migliore della scuola.

BRONZUTO. Noi invece diciamo che è una cattiva legge, che darà proprio il risultato contrario a quello che voi affermate. Lo vedremo in particolare quando discuteremo i singoli articoli, e per parte nostra cercheremo di dimostrare che con questa legge non si arriva a dare né efficienza alla scuola né stabilità al personale insegnante, ma si creano terremoti un po' più forti di quelli che già si verificano all'inizio di ogni anno scolastico nelle nostre scuole.

Erano queste le poche cose che volevo aggiungere a quelle già dette dai colleghi del mio gruppo, e le ulteriori precisazioni che ritenevo necessario fare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do la parola al relatore per la replica.

MAGRÌ, Relatore. Onorevoli colleghi. Come era da attendersi, l'opposizione ha riba-

dito, — forse in termini un tantino più accentuati perché siamo in sede legislativa, come ha ricordato il collega Bronzuto, e ci sono quindi i resoconti stenografici — il suo giudizio negativo su questa legge ed ha ripresentato ancora una volta la sua proposta di congelamento della situazione attuale per un anno. Nel presentare questa proposta di congelamento, mi è parso di cogliere (ma evidentemente mi sarò ingannato perché non credo che possano esserci siffatte articolazioni nella monolitica unità dell'opposizione comunista) due posizioni, l'ultima delle quali — quella dell'onorevole Bronzuto — ci presenta la prospettiva del congelamento come l'unica reale via di uscita da questa situazione, sia pure nella prospettiva, poi, che questa debba consentire la sistemazione definitiva di tutta la partita. L'altra posizione è quella dell'onorevole Canestri, che non si è nascosto gli inconvenienti che renderebbero estremamente difficile l'applicazione della misura generale di congelamento e che susciterebbero evidentemente notevole malcontento conseguente ai disagi prevedibili di questa strana immobilità imposta per legge ad una situazione che purtroppo è precaria come quella degli incarichi. Vi sono coloro che si augurano di poter rimanere nella situazione attuale che si fa sentire anche per coloro che in questo momento non hanno alcuna situazione e ritengono di potersi inserire.

BRONZUTO. Scusi un'interruzione. Ci sono anche coloro che si augurano di non poter avere l'incarico quest'anno, ma negli anni successivi.

MAGRÌ, Relatore. Nella visione del congelamento, indiscutibilmente questi inconvenienti ci sono e si acquiscono. Però l'onorevole Canestri ha portato un elemento più realistico di Bronzuto. Egli ha detto: creiamo pure questa situazione di grave disagio ed insostenibilità perché questo rappresenti lo stimolo perché finalmente si possa addivenire alla sistemazione generale del personale non di ruolo della scuola. Ora, io credo che noi non dobbiamo creare, almeno volontariamente, dei disagi perché questi disagi ci facciano da stimolo in quello che è l'adempimento del nostro dovere.

BRONZUTO. Non mi pare che l'onorevole Canestri abbia detto questo. Comunque risulterà dallo stenografico.

MAGRÌ, Relatore. Noi dobbiamo invece, io credo, cercare la via migliore sia per le

soluzioni di carattere immediato sia per le soluzioni in prospettiva di carattere definitivo, come possono essere definitive le cose umane inserite ovviamente nella storia.

Ora, questo problema del congelamento l'abbiamo già discusso ampiamente nella sede referente, abbiamo messo in rilievo i nostri concetti e mi pareva che l'opposizione stessa avesse ammesso che gli inconvenienti da noi prospettati sono reali e costituiscono delle difficoltà veramente ardue.

Questa prospettiva l'abbiamo accertata sostanzialmente per il settore dell'istruzione professionale ed abbiamo giustificato questo nostro orientamento perché effettivamente il settore dell'istruzione professionale è quello che oggi appare più urgentemente bisognoso di una sistemazione organica. Sappiamo tutti che l'istruzione professionale è un ordine di insegnamento di data piuttosto recente (le prime iniziative in questo campo, se non erro, risalgono al 1955), sappiamo che gli istituti professionali non sono sorti e non sorgono sulla base di una legge organica, ma sorgono per decreto del Presidente della Repubblica; sappiamo che il reclutamento negli istituti professionali del personale insegnante avviene in una maniera del tutto particolare, perché è deferito alle competenze dei consigli di amministrazione; sappiamo che per parecchie delle discipline di insegnamento negli istituti professionali non esiste alcuna classe di abilitazione e quindi non esiste possibilità di acquisire l'abilitazione. C'è, insomma, una situazione del tutto particolare nel settore dell'istruzione professionale che a mio — a nostro — avviso giustifica, anzi esige, che in questo settore si adottino in questo momento delle misure particolari. La misura migliore può essere quella di garantire lo *status quo* nell'attesa che anche questo settore venga riordinato nel generale quadro dell'ordinamento dell'istruzione secondaria di secondo grado.

Di fronte a questa posizione dell'opposizione, di giudizio drasticamente negativo, abbiamo avuto nella discussione alcuni interventi che invece hanno messo in rilievo gli aspetti positivi di questa proposta di legge. Gli onorevoli Badaloni, Cattaneo Petrini e Mazzarino non hanno detto che questa legge risolve il problema dei fuori ruolo, non hanno detto che è una legge definitiva, non hanno detto che questa legge sia la migliore delle leggi; hanno detto invece che è una legge che fa fare dei passi avanti al problema dei fuori ruolo; che questa legge per quanto riguarda la vasta categoria dei non abilitati

rappresenta un elemento considerevole, sia per quanto riguarda la stabilità dell'incarico, sia per quanto riguarda la nuova situazione economica che questi insegnanti vengono ad avere. Questa legge permette di allargare la possibilità di incarichi stabili perché prevede la possibilità di creare dei posti di insegnante, riunendo anche dei gruppi di ore di corsi diversi, in modo da creare orari di cattedra.

Insomma, è una legge che viene incontro a molte situazioni e che cerca di venire incontro da una parte alle esigenze della scuola che certamente si avvantaggerà di questa stabilità la quale potrà consentire un avviamento più sollecito dell'inizio dell'anno scolastico, e che d'altra parte consente una maggiore tranquillità al personale insegnante.

Ma a questo proposito è venuta dall'onorevole Scionti l'affermazione che il relatore avrebbe con la sua presa di posizione giustificato l'atteggiamento dell'opposizione nei confronti di questa proposta di legge, perché il relatore avrebbe detto — e lo ha detto effettivamente — che il problema dei non di ruolo evidentemente non si risolve completamente ed organicamente con queste proposte di legge. Il problema dei fuori ruolo si risolverà, ho detto, quando sarà possibile inquadrare la maggior parte dei fuori ruolo in ruolo.

Ma l'onorevole Scionti è caduto in una contraddizione. Cioè, ha detto che questa proposta di legge elude l'attesa, ma poi ha detto: « Badate bene che noi non siamo affatto nella posizione di coloro che dicono o tutto o niente ». Questa proposta di legge, la quale certamente non risolve tutto, non è il nulla e rappresenta un cospicuo passo avanti.

Particolarmente l'onorevole Bronzuto ci ha messo in stato di accusa, chiedendoci perché veniamo avanti con questa proposta di legge quando da tempo si trovano qui dinnanzi a noi proposte di legge che risolverebbero globalmente il problema. Con tutto il rispetto per i presentatori, debbo dire che quelle proposte di legge, purtroppo, così come sono configurate, non risolvono globalmente il problema.

BRONZUTO. Se avete proposte più globali, fatele. Lei dimentica che nelle nostre proposte di legge c'è un diverso meccanismo. Non si tratta di graduatorie, ma di scelte, di volontà politica.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Bronzuto di non interrompere il relatore.

MAGRI, *Relatore*. Io volevo far presente che non risolve il problema, perché lei ha dimenticato che a quell'articolo 1 doveva seguire un articolo in cui fosse indicata la copertura per rendere possibile l'attuazione dell'articolo 1, perché è questo il problema: il Ministero ci ha fatto conoscere un abbozzo di disegno di legge che certamente è tale, come ho detto nella mia relazione, da soddisfare l'esigenza di fronte alla quale ci troviamo, e che rappresenta per noi uno dei più gravi motivi di preoccupazione. Il Ministero ci ha avvertito che sono in corso degli accordi con il Tesoro per rendere possibile la presentazione del disegno di legge.

Quindi io, e non è la prima volta che lo dico ed in questo siamo tutti unanimi, faccio il voto che questi accordi siano solleciti e positivi perché solo in questo modo, onorevoli colleghi, sarà possibile risolvere il problema dei fuori ruolo.

Solo adeguando cioè la situazione di fatto a quella di diritto, solo rendendo agevole la possibilità di trasformare in cattedre di organico le numerosissime cattedre che attualmente esistono, si creerà lo spazio per evitare delle graduatorie di lunga attesa dando invece luogo ad una reale possibilità di immissione in ruolo.

Sarà questo il passo definitivo che seguirà e coronerà quelli sin qui compiuti, perché se è giusto che il nostro dibattito sia articolato e vivace la nostra dialettica, non possiamo limitarci — come voi avete fatto — a ricordare la legge n. 831 e la n. 603 soltanto sotto aspetti negativi relativi a ritardi marginali, senza rilevare che esse hanno sostanzialmente permesso di immettere già in ruolo decine di migliaia di insegnanti. Questi sono indubbiamente dei passi reali ed obiettivi verso il raggiungimento dell'obiettivo che noi ci proponiamo.

BRONZUTO. 150 mila insegnanti sono rimasti fuori, però.

TEDESCHI. Se ben ricordo, si sarebbero dovute rovesciare le posizioni non commisurando la scuola al Tesoro.

MAGRI, *Relatore*. Approfondiremo poi anche questo aspetto. L'onorevole Scionti ha, nel suo intervento, insistito molto sul carattere di provvisorietà di questa legge.

SCIONTI. Ho detto esattamente il contrario.

MAGRI, *Relatore*. Lei ha parlato di una razionalizzazione che tende a rinviare la normalizzazione ed a normalizzare mediante una legge che invece dovrebbe, per sua natura, essere provvisoria.

Onorevole Scionti, questa legge affronta una situazione notevolmente difficile, ed io ritengo che ancora meglio potrà assolvere alla sua funzione quando l'inquadramento in ruolo che noi auspichiamo sarà avvenuto. Quindi non un carattere di provvisorietà, ma di durezza potrà avere questa legge, se si inserirà positivamente nel quadro che noi auspichiamo.

Concludo, e mi scuso con i colleghi se non risponderò a tutte le osservazioni fatte perché dobbiamo andare in Aula, richiamando l'attenzione dei colleghi sul fatto che questa legge è veramente attesa da un gran numero di insegnanti e richiesta largamente dai sindacati. In questo momento particolarmente delicato io credo proprio, come ha detto l'onorevole Bronzuto, che noi tutti dobbiamo assumerci le nostre responsabilità dicendo con chiarezza se vogliamo o no che un decisivo passo avanti nella posizione dei non abilitati si faccia in questo momento. Le rispettive posizioni appariranno chiaramente in sede di approvazione degli articoli.

FERRARI AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*. Desidero fare una dichiarazione molto semplice: stiamo lavorando in modo disperato per evitare lo sciopero; io a questo lavoro dedico ore del giorno e della notte. Con chiarezza vi dico che se oggi non approviamo questa legge, oggi decidiamo lo sciopero. Non approvando la legge, oggi stesso la Commissione decreta lo sciopero.

PRESIDENTE. Sospendo temporaneamente la seduta, essendo in corso una votazione in Aula.

(La seduta, sospesa alle 12,05, riprende alle 12,15).

PRESIDENTE. Do la parola al rappresentante del Governo.

FERRARI AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*. Debbo premettere che non nascondo il mio disagio, però ho fiducia nella comprensione degli onorevoli deputati. Personalmente sono duramente impegnato al Senato per la riforma universitaria e mi trovo in una posizione particolare, perché, purtroppo, il mio sottosegretario Rosati è ammalato. Ho motivo di ritenere proprio per il

duro sforzo che anche lui ha fatto. Quindi, nonostante la mia buona volontà, qualche volta non mi è possibile essere qui. Io ero al Senato e quando ho saputo che qui eravate in discussione, ho chiesto di abbandonare la Commissione e sono venuto.

Noi diamo molta importanza a questo provvedimento, il quale costituisce una qualcosa di significativo e di rilevante. La situazione è molto delicata, difficile; nella scuola italiana c'è molta attesa, c'è uno stato di ansietà. Ci sono problemi diversi che noi dobbiamo cercare di risolvere e soprattutto di orientare in modo positivo.

Questo provvedimento è molto importante ed è molto atteso dai sindacati. Con i sindacati della scuola media noi abbiamo in atto un discorso molto ampio, che giustamente hanno voluto in una impostazione globale, anche se poi le cose le attueremo con una certa gradualità. I sindacati si sono soffermati proprio su questo provvedimento, che rappresenta il punto d'incontro di varie proposte e di un ampio dibattito svoltosi al Senato. I sindacati sono unanimi, in modo particolare le organizzazioni confederali. Se qualche perplessità c'è, è da parte di altre organizzazioni, quelle autonome, che rappresentano soprattutto i professori di ruolo, che non si oppongono, ma non hanno molto entusiasmo.

Noi non abbiamo diramato l'ordinanza degli incarichi e delle supplenze proprio per venire incontro a loro.

Noi abbiamo accolto la richiesta di affrontare altri problemi, in modo particolare quello che comunemente si chiama il problema del reclutamento e lo dobbiamo affrontare in modo generale, cominciando proprio da come si ha l'abilitazione, se è il caso di fare corsi abilitanti, come fare le graduatorie. Abbiamo steso dei punti.

Dopo questo, arriva l'altro grande problema, quello dello stato giuridico, per il quale alcune organizzazioni, in modo particolare le confederali, non mostrano premura ed anzi avrebbero una propensione ad un certo rinvio. Gli altri, invece, chiedono che si faccia il più presto possibile.

Non c'è dubbio che questi problemi pongono anche questioni di carattere economico: il riconoscimento del ruolo, per esempio, una maggiore valutazione e maggiore impegno dell'insegnante, pongono problemi economici. Questi problemi li stiamo discutendo anche con il Ministro del tesoro. C'è stata una riunione con il Presidente del Consiglio, pre-

sente il Ministro del tesoro, proprio per una valutazione di questi aspetti.

Se la Commissione, a partire dalla ripresa, volesse incominciare ad esaminare le proprie proposte relative al problema dei reclutamenti, io non sono affatto contrario. Spero che molto presto potremo esaminare dei disegni di legge di natura organica e molto ampi, ed ho anche una ambizione: non voglio dire concordati, ma discussi ampiamente con i sindacati. Io questo sono prontissimo a farlo. Il voler respingere queste che possono essere considerate minutaglie, soluzioni parziali, per cercare l'ottimo (a parte il fatto che questo provvedimento non è poi di tanto poca importanza) non mi trova d'accordo, anche se in astratto posso comprendere i motivi di questo modo di ragionare rispondente ad una logica precisa.

Nei limiti in cui vengono rispettate le scelte di fondo, l'ho detto anche stamani al Senato, noi siamo aperti a questo problema, ma vi chiediamo un contributo, e non solo per dare con la vostra collaborazione serenità alle famiglie italiane, ma come riconoscimento di un nostro atto di fiducia nei vostri confronti. Perché veramente, quando abbiamo firmato l'ordinanza di incarico ai supplenti, lo abbiamo fatto in seguito alla pressione dei sindacati. Il Sottosegretario Buzzi ricorderà cosa dissi leggendo il comunicato stampa, e tutti i sindacati erano presenti. Si è trattato quindi di un atto di fiducia da parte mia nei confronti del Parlamento, un atto che ci avrebbe permesso in un breve arco di tempo di emettere una nuova ordinanza.

TEDESCHI. Lei forse ritiene che il Parlamento si debba inginocchiare di fronte a lei ed ai sindacati.

FERRARI AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*. Io vorrei che lei mi sentisse quando parlo con i sindacati. Lei non può fare questo affronto alla mia persona, perché io credo fermamente nella democrazia e nel prestigio del Parlamento, per cui sovente devo dire ai sindacati di non atteggiarsi, come vorrebbero fare, come se la loro posizione fosse determinante. Infatti loro partecipano, noi raccogliamo, ma non v'è dubbio che il potere sovrano spetta al Parlamento ed ai gruppi che lo compongono.

Quindi, parlando di fiducia, ho inteso dire che, nel prendere questa iniziativa, non solo ci siamo fatti carico di ascoltare i gruppi di maggioranza, ma abbiamo sperato e creduto

in un accordo di tutti i gruppi di maggioranza e di opposizione.

Con tutta franchezza vi dico che questo problema è importante, e che se non lo risolveremo ci troveremo di fronte ad una vivacissima reazione dei sindacati. Noi dobbiamo fare il possibile, e dimostrare di aver fatto tutto per evitare un simile turbamento. Tra i tanti motivi c'è anche questo, ed io credo debba essere profondamente meditato non solo dal Governo ma anche da tutti i gruppi di maggioranza e minoranza.

Non so come chiamare questo mio intervento, se un appello, una preghiera, un invito. Vi sottopongo un testo approvato in sede referente, fate le vostre riserve, noi prendiamo l'impegno di affrontare problemi più vasti, ma se decidiamo di riunirci nuovamente per approvare la legge in forma diversa, certo non la vareremo in tempo utile.

GIANNANTONI. Comprendo le argomentazioni addotte dal ministro, che ha posto un problema politico di estrema importanza. Ora chiedo al ministro un minimo di attenzione anche per le nostre ragioni.

La battaglia da noi fatta, non solo su questo provvedimento, ma anche più in generale sui lavori della Commissione, nasce da una convinzione non priva del sostegno dell'esperienza passata, della continuazione di una politica di intervento settoriale, di sanatorie, e del continuo rinvio ad affrontare la trattazione di problemi di carattere generale e di riforma dei vari livelli della scuola.

È chiaro che la nostra tenacia nel ribadire questo punto di vista si riflette, ed è giusto sia così, nel tipo di battaglia che noi conduciamo sulle singole proposte di legge. Il ministro ha parlato dell'urgenza, certamente la urgenza esiste. Io non voglio aprire il capitolo dei perché chiedendo come mai ci troviamo adesso pressati dall'urgenza, e nemmeno voglio dire che l'urgenza debba essere un argomento decisivo nel momento in cui affrontiamo un provvedimento, né che debba rivestire un carattere politico nei confronti dell'azione del Governo e dei lavori della nostra Commissione.

Noi abbiamo più volte avuto occasione di manifestare la nostra insistenza per il fatto che, ad un anno dalle ultime elezioni, esiste un disagio profondo circa i temi, i tempi e le questioni affrontate dalla nostra Commissione. Con il passare del tempo ci siamo sentiti sempre meno tranquilli, e sempre più spinti a sottolineare la nostra posizione e ad accentuare la richiesta di una discussione sui

nodi fondamentali della riforma, anche della scuola secondaria superiore, sia per quello che riguarda il personale docente che tutti gli altri problemi.

PRESIDENTE. Onorevole Giannantonio, desidero ricordarle che, dopo la replica del Governo, il regolamento prevede il passaggio agli articoli. Prego quindi l'oratore di tener conto di questo, perché dandogli la parola ho fatto uno strappo al regolamento.

GIANNANTONI. Mi avvio rapidamente alla fine. Facevo riferimento, dunque, alle questioni fondamentali relative alla riforma delle nostre strutture scolastiche, riforma alla quale noi teniamo in modo particolare. Vorrei partire da questa nostra esigenza e dalle dichiarazioni qui fatte dall'onorevole Ministro, per cercare di stabilire se esiste una volontà politica del Governo, di tutti i gruppi della Commissione e della stessa presidenza, di aprire — con la tranquillità e la libertà — che un argomento tanto impegnativo merita — un discorso sulle proposte che, in argomento, esistono e su quelle che potranno venire. È ovvio che per noi un'intesa di discussione su dette proposte — questo deve essere chiaro e fermo — non può ridursi ad un atto formale, quello della iscrizione delle proposte stesse all'ordine del giorno. Il tutto costituisce una condizione essenziale anche per la definizione del nostro atteggiamento.

Partendo, quindi, dalle dichiarazioni dell'onorevole ministro, noi vorremmo che si definisse la volontà politica di ciascun gruppo. Questo sembra essere a noi un punto qualificante per il prosieguo della discussione, fermo restando il nostro impegno di dare vita ad una battaglia prioritaria sulle questioni fondamentali del reclutamento, dello stato giuridico, della situazione dei fuori ruolo e di arrivare ad una discussione, la più larga possibile, sulla riforma della scuola secondaria superiore.

PRESIDENTE. Mi impegno ad affrontare, al termine dell'esame di questo provvedimento, alla fine della seduta o all'inizio della successiva, il problema dei nostri lavori.

SANNA. Io desidero fare alcune osservazioni circa le dichiarazioni testé fatte dall'onorevole ministro. La prima concerne l'appello rivolto dall'onorevole Ferrari Aggradi alla Commissione, perché il provvedimento in esame venga approvato rapidamente. In verità, mi domando se tale appello è rivolto a

tutta o ad una parte della Commissione stessa. Mi pare, infatti, che l'opposizione abbia fatto semplicemente il suo dovere: ha discusso il provvedimento, ha presentato degli emendamenti. Se lungaggini vi sono state, esse non sono dipese dal nostro comportamento. Discendono da una serie di fatti, ivi compreso il modo in cui si svolgono i lavori nel Parlamento. Non credo che si possa imputare all'opposizione di aver fatto il benché minimo ostruzionismo su un provvedimento di questo tipo. Avremmo potuto chiedere il passaggio in Aula; non l'abbiamo fatto e stiamo discutendo in sede legislativa. Certi ritardi sono, invece, imputabili al disordine con cui i provvedimenti vengono emanati dal Governo.

Vorrei, a questo punto, inserire un'osservazione: da qualche tempo a questa parte il Governo ha scelto il Senato come sede di presentazione dei più importanti provvedimenti di legge. Nasce il sospetto che sia il Governo a scegliere dove debbano essere discussi anche i provvedimenti di iniziativa parlamentare. Mi riferisco a quello relativo alla Biennale. Erano stati presi degli accordi perché venisse discusso in prima istanza in questo ramo del Parlamento.

FERRARI AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*. Certe cose sono avvenute contro la mia volontà, non dico altro.

SANNA. Passando ad altro argomento, dico subito che nella questione dei rapporti tra Governo e sindacati non voglio entrare. È problema che riguarda i sindacati, se questi credono di dover portare avanti la gestione degli interessi delle masse che rappresentano nel modo in cui fanno. Gli stessi sono assolutamente padroni di continuare a fare quello che stanno facendo. Soltanto che il Governo non può certo pensare di vincolare il Parlamento con accordi con essi presi. È stato dimostrato come il Parlamento qualche volta abbia la possibilità di andare molto più avanti delle decisioni dei sindacati. Evidentemente, le condizioni di lotta sono diverse, i rapporti di forza differenti. È necessario, però, che gli interlocutori che il Governo ha non vengano utilizzati quasi per preconstituire delle posizioni che vincolino poi il Parlamento.

RAICICH. Vorrei unicamente rilevare — rimandando per altre osservazioni di merito a quanto detto dai colleghi Giannantoni e Sanna, con i quali perfettamente concordo —

che certi ritardi non sono dovuti a nostra responsabilità. Abbiamo fatto il nostro dovere, partecipando alla discussione e cercando di sollecitarla. Comprendiamo i motivi di urgenza del Governo, però non possiamo non fare, anche circa la difficoltà in cui si svolge l'attività legislativa del Parlamento, determinati rilievi.

Noi sollecitiamo, da questo punto di vista, la necessità di abbandonare il modo e il tipo di discussione che si sono avuti nell'anno passato. Non dimentichiamo che è trascorso un quinto esatto della nostra legislatura; e se i cinque quinti dovessero essere tutti dello stesso livello del primo, con scarsi e non incisivi provvedimenti legislativi, mentre tutti sappiamo quale sia la fame del paese di profonde e radicali riforme dei problemi della scuola (problemi dell'istruzione secondaria superiore, problemi del personale, e così via), noi avremmo demeritato gravemente nei confronti del paese.

Perciò noi chiediamo che — non dall'inizio della prossima seduta, come testè proponeva il Presidente — ma fin da oggi vi sia un impegno della Presidenza di questa Commissione, del Governo e della maggioranza a iscrivere (come del resto mi pare il ministro accennasse nel suo appello) all'ordine del giorno delle prossime sedute, alla riapertura della Camera, che avverrà, credo, il 9 giugno, dei provvedimenti di iniziativa parlamentare, ai quali tempestivamente il Governo potrà aggiungere anche il suo, se sarà pronto e se su di esso si sarà raggiunto l'accordo con il Tesoro. Allora verranno fuori tutte quelle tematiche che l'onorevole Magri sollevava, in polemica con l'onorevole Bronzuto. E fin dalla prima seduta che questa Commissione terrà — una volta esaurito l'argomento della proposta Spigaroli; e questo potremo farlo oggi stesso, dopo una discussione seria, non ostruzionistica: non iscriveremo certo duecentosessantasei deputati a parlare! — potremo porre all'ordine del giorno tutte le varie proposte che attendono di essere discusse, da quella dell'onorevole Bronzuto, della mia parte politica, a quella dell'onorevole Romanato e di altri colleghi, che attengono ai problemi riguardanti l'immissione in ruolo, le abilitazioni del personale insegnante delle scuole elementari e secondarie, e così via.

Questo è l'atteggiamento che noi assumiamo nei confronti dell'appello, della preghiera che il Governo è venuto a rivolgerci, perché in questa sede si concludesse la discussione della proposta Spigaroli.

FERRARI AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*. Molto brevemente, confermo che il Governo è pronto a discutere i provvedimenti relativi sia al reclutamento, sia allo stato giuridico. Confido che lo si possa fare su testi governativi; ma se questi dovessero tardare, lo potremo fare anche su testi di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Ricordo che la Commissione in sede referente ha già esaminato il testo, apportandovi modifiche. Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che tali modifiche s'intendano incorporate nel testo che ora esamineremo.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo agli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

(*Posti conferibili
con incarico a tempo indeterminato*)

Nelle scuole secondarie statali, alle cattedre, ai posti ed alle ore di insegnamento a cui non sia assegnato personale docente di ruolo, si provvede con personale docente non di ruolo, che viene assunto con incarico a tempo indeterminato, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Si provvede ai sensi del comma precedente anche per cattedre o posti che, pur essendo coperti da personale docente di ruolo, risultino di fatto disponibili almeno per la durata di un anno scolastico.

Il provveditore agli studi cura la compilazione, la pubblicazione e l'aggiornamento di distinti elenchi delle cattedre, dei posti che danno diritto al trattamento di cattedra e delle ore di insegnamento disponibili nel territorio di competenza per gli incarichi, ivi compresi i posti e le ore di insegnamento tecnico pratico.

Ogni capo di istituto dà al provveditore agli studi immediata notizia delle variazioni che intervengono nel numero delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento disponibili per gli incarichi.

Le cattedre, i posti e le ore di insegnamento di cui al primo comma del presente articolo, ad eccezione delle ore di religione, per le quali rimane in vigore la legge 5 giugno 1930, n. 824, sono messi a disposizione della commissione per gli incarichi, per le proposte di nomina.

La Commissione ha così modificato il primo comma:

« Nelle scuole secondarie statali, alle cattedre, ai posti ad esse esattamente corrispondenti ed a tutte le altre ore di insegnamento, a cui non sia assegnato personale docente di ruolo, si provvede con personale docente non di ruolo, che viene assunto con incarico a tempo indeterminato, secondo le modalità stabilite dalla presente legge ».

È stato presentato dai deputati Bronzuto, Sanna, Scionti, Tedeschi, Canestri e Pascariello un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del terzo comma, le parole: « e di educazione fisica ».

BRONZUTO. Come vede, signor Presidente, per accelerare la discussione facciamo anche uno strappo al regolamento, in quanto gli emendamenti, in sede legislativa, dovrebbero essere stampati e distribuiti preventivamente.

Noi riteniamo che non si possano sottrarre alla normativa di cui al comma terzo di questo articolo le ore di insegnamento di educazione fisica. Farlo ci sembrerebbe veramente strano.

MAGRÌ, *Relatore*. Io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bronzuto, che ho testè letto.

(*È approvato*).

L'articolo 1 della proposta di legge risulta pertanto così formulato:

ART. 1.

(*Posti conferibili
con incarico a tempo indeterminato*)

Nelle scuole secondarie statali, alle cattedre, ai posti ad esse esattamente corrispondenti ed a tutte le altre ore di insegnamento, a cui non sia assegnato personale docente di ruolo, si provvede con personale docente non di ruolo, che viene assunto con incarico a tempo indeterminato, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Si provvede ai sensi del comma precedente anche per cattedre o posti che, pur essendo coperti da personale docente di ruolo, risultino di fatto disponibili almeno per la durata di un anno scolastico.

Il provveditore agli studi cura la compilazione, la pubblicazione e l'aggiornamento

di distinti elenchi delle cattedre, dei posti che danno diritto al trattamento di cattedra e delle ore di insegnamento disponibili nel territorio di competenza per gli incarichi, ivi compresi i posti e le ore di insegnamento tecnico pratico e di educazione fisica.

Ogni capo di istituto dà al provveditore agli studi immediata notizia delle variazioni che intervengono nel numero delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento disponibili per gli incarichi.

Le cattedre, i posti e le ore di insegnamento di cui al primo comma del presente articolo, ad eccezione delle ore di religione, per le quali rimane in vigore la legge 5 giugno 1930, n. 824, sono messi a disposizione della commissione per gli incarichi, per le proposte di nomina.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

(Domanda di incarico;
ordinanza per gli incarichi e le supplenze)

La domanda di incarico contenente l'elenco degli insegnamenti richiesti viene presentata al provveditore agli studi secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza per gli incarichi e le supplenze, da emanare annualmente, sentiti i rappresentanti dei sindacati di cui al penultimo comma dell'articolo 3.

È ammessa la presentazione della domanda ad un solo provveditorato agli studi. In sede di prima applicazione della presente norma, è consentita la presentazione della domanda presso due provveditorati agli studi.

La Commissione ha così modificato il secondo comma:

« È ammessa la presentazione della domanda a due provveditorati agli studi ».

L'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

ART. 2.

(Domanda di incarico;
ordinanza per gli incarichi e le supplenze)

La domanda di incarico contenente l'elenco degli insegnamenti richiesti viene presentata al provveditore agli studi secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Ministro del-

la pubblica istruzione con apposita ordinanza per gli incarichi e le supplenze, da emanare annualmente, sentiti i rappresentanti dei sindacati di cui al penultimo comma dell'articolo 3.

È ammessa la presentazione della domanda a due provveditorati agli studi.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione nel testo della Commissione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

(Commissione per gli incarichi)

Presso ogni provveditorato agli studi viene costituita la commissione per gli incarichi con il compito di compilare ed aggiornare le graduatorie degli aspiranti agli incarichi di insegnamento nelle scuole secondarie statali e di formulare le relative proposte di nomina.

La commissione per gli incarichi è costituita da un capo di istituto, che la presiede, da due funzionari della carriera direttiva o della carriera di concetto del provveditorato, di cui uno con l'incarico di segretario, e da professori di ruolo o incaricati o insegnanti tecnico pratici, nominati in ragione di uno ogni cinquecento domande o frazione non minore di duecento, e comunque in numero non inferiore a quattro. Qualora le domande siano più di cinquemila, altri rappresentanti del personale docente saranno nominati in ragione di uno ogni mille domande o frazione non inferiore a cinquecento.

Il capo di istituto e i funzionari del provveditorato sono nominati dal provveditore agli studi; i professori sono nominati, dal provveditore agli studi, tra quelli proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati che organizzano su scala nazionale i docenti delle scuole secondarie, in modo da assicurare la più ampia rappresentatività delle diverse associazioni sindacali.

I componenti della commissione appartenenti al personale direttivo della scuola e al personale docente durano in carica tre anni e ogni anno si rinnovano per un terzo. Nei primi due anni di applicazione della presente legge, i componenti da sostituire saranno sorteggiati.

La Commissione ha così modificato il secondo e l'ultimo comma:

« La commissione per gli incarichi è costituita da un capo di istituto che la presiede,

da impiegati della carriera direttiva o di concetto del provveditorato, di cui uno con l'incarico di segretario, nominati in ragione di uno ogni duemila domande o frazione superiore a mille e, comunque, in numero non inferiore a due, nonché da professori di ruolo o incaricati o da insegnanti tecnico-pratici, nominati in ragione di uno ogni mille domande o frazione non minore di cinquecento e comunque, in numero non inferiore a quattro. Qualora le domande siano più di cinquemila saranno nominati altri impiegati delle carriere di cui sopra ed altri rappresentanti del personale docente in ragione, rispettivamente di uno ogni quattromila domande o frazione non inferiore a duemila e uno ogni duemila domande o frazione superiore a mille.

I componenti della commissione appartenenti al personale direttivo della scuola e al personale docente durano in carica tre anni e ogni anno si rinnovano per un terzo, arrotondando all'unità successiva le frazioni di posto superiore alla metà. Nei primi due anni di applicazione della presente legge, i componenti da sostituire saranno sorteggiati ».

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione nel testo della Commissione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

(Formazione delle graduatorie)

Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti vengono compilate due graduatorie, da utilizzarsi nel seguente ordine di successione:

a) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di abilitazione valido per l'insegnamento o per il gruppo di insegnamenti richiesti;

b) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di studio valido per l'ammissione all'esame di abilitazione relativo all'insegnamento o al gruppo di insegnamenti richiesti.

Ai fini della valutazione dei titoli di servizio nei concorsi a cattedre e nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi e delle supplenze, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, e l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo a mente della legge 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modificazioni, prestati dopo il conseguimento del titolo di studio che dà diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse, sono

valutati come servizio scolastico con la massima qualifica.

Nella stessa maniera è valutata, ai suddetti fini, l'attività svolta come titolare di borse di studio per giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico previste rispettivamente dall'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e successive modificazioni, e dall'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62; ovvero, dopo la laurea, come ricercatore retribuito, presso università, istituti di istruzione superiore, gruppi, centri, laboratori ed istituti di ricerca operanti nell'organizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche o del Centro nazionale per l'energia nucleare.

Ai medesimi fini i periodi di insegnamento inferiori, nell'anno scolastico, ai sette mesi, sono ricongiungibili, per la loro effettiva durata, ai servizi considerati nel presente articolo.

La Commissione ha lasciato immutata la prima parte del primo comma, ed ha modificato il resto come segue:

« b) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di studio dichiarato valido, anche in via transitoria, dalle norme esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'ammissione all'esame di abilitazione relativo all'insegnamento o al gruppo di insegnamenti richiesto.

Ai fini della valutazione dei titoli di servizio nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi e delle supplenze, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, e l'opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo a mente della legge 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modificazioni, prestati senza demerito dopo il conseguimento del titolo di studio che dà diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse, sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica.

Nella stessa maniera è valutata, ai suddetti fini, l'attività svolta senza demerito come titolare di borse di studio per giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico previste rispettivamente dall'articolo 32 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, dai lettori di lingua italiana in università straniere; ovvero, dopo la laurea, come ricercatore retribuito presso università, istituti di istruzione superiore, gruppi, centri, laboratori ed istituti di ricerca operanti nell'organizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche o del Centro nazionale per l'energia nucleare ».

L'ultimo comma è rimasto invariato.

L'onorevole Reale Giuseppe propone di sopprimere, nel secondo comma, le parole « nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi e delle supplenze ».

Onorevole Reale, vuole illustrare il suo emendamento ?

REALE GIUSEPPE. Rapidissimamente, signor Presidente. Nel testo originale sono state soppresse le parole « nei concorsi a cattedre ». Ora, io proporrei che venissero anche soppresse le parole « nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi e delle supplenze ».

MAGRI, *Relatore*. A me pare che lo spirito dell'emendamento Reale tenda a dare a questo comma un valore più generale.

Loro ricorderanno, onorevoli colleghi, che sono stato io a sollevare l'obiezione in seguito alla quale furono soppresse le parole « nei concorsi a cattedre », perché, osservai, non mi pare un modo corretto di legiferare quello di introdurre un riferimento ai concorsi in una legge che si riferisce invece agli incarichi ed alle supplenze.

Per altro, se si elimina anche il riferimento specifico agli incarichi ed alle supplenze, il comma in questione assume un valore normativo generale; il che — dal momento che siamo tutti d'accordo sul merito — potrebbe essere opportuno.

In questo caso, dico all'onorevole Reale, bisognerebbe eliminare anche, nell'ultimo comma, le parole « ai suddetti fini ».

PRESIDENTE. Il Governo ?

FERRARI AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento soppressivo dell'onorevole Reale, a cui il relatore s'è dichiarato favorevole e per il quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Sempre su questo articolo, è stato presentato dagli onorevoli Bronzuto, Sanna, Scionti, Tedeschi, Canestri e Pascariello un emendamento soppressivo del primo comma. In via subordinata viene proposto il seguente emendamento sostitutivo del primo comma: « Per ciascun insegnamento o gruppi di insegnamento viene compilata la graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di abilitazione valido per l'insegnamento o per il gruppo di inse-

gnamenti richiesto, degli aspiranti forniti di un titolo di studio dichiarato valido anche in via transitoria dalle norme esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'ammissione all'esame di abilitazione relativo all'insegnamento o al gruppo di insegnamenti richiesto, e degli aspiranti che, pur non in possesso del titolo di studio suddetto, siano stati incaricati per l'anno scolastico 1968-69 ».

In via ulteriormente subordinata si propone di aggiungere alla lettera b), in fine, le seguenti parole: « e degli aspiranti che, pur non in possesso del titolo di studio suddetto, siano stati incaricati per l'anno scolastico 1968-69 ».

BRONZUTO. Il problema riveste una certa importanza, almeno per la nostra parte; sarò comunque il più breve possibile. A questo articolo proponiamo, al primo comma, un emendamento soppressivo e due emendamenti subordinati. Vorrei richiamarmi a quanto diceva il ministro circa l'accordo e le trattative con i sindacati. Il ministro — e certamente anche l'onorevole Buzzi, che ha trattato con i sindacati — sa certamente che i sindacati sono favorevoli alla graduatoria unica...

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non tutti.

BRONZUTO. Abbiamo il documento di almeno uno dei sindacati confederali; i sindacati sollecitano che si addivenga alla graduatoria unica.

Ora, come emendamento principale proponiamo la soppressione del primo comma, proprio perché prevede due graduatorie; subordinatamente, se l'emendamento principale dovesse essere respinto, proponiamo che il primo comma venga sostituito dal seguente: « Per ciascun insegnamento o gruppi di insegnamento viene compilata la graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di abilitazione valido per l'insegnamento o per il gruppo di insegnamenti richiesto, degli aspiranti forniti di un titolo di studio dichiarato valido anche in via transitoria dalle norme esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'ammissione all'esame di abilitazione relativo all'insegnamento o al gruppo di insegnamenti richiesto, e degli aspiranti che, pur non in possesso del titolo di studio suddetto, siano stati incaricati per l'anno scolastico 1968-1969 ». In sostanza, ribadiamo il principio della graduatoria unica. Questo non significa che intendiamo annullare ogni valore del ti-

tolo di abilitazione, ma che riteniamo che si debba assegnare, in base alle norme di attuazione dell'ordinanza, un punteggio ai titoli: quindi l'abilitato avrà un certo numero di punti che gli darà la possibilità di precedere nella graduatoria il non abilitato, anche se entro certi limiti. Ciò che non ci sembra assolutamente accettabile — e in questo sta il contrasto della nostra posizione rispetto alla vostra — è che l'abilitato, solo perché tale, debba precedere in graduatoria l'insegnante non abilitato, anche se con titolo specifico, che può avere 15 o 20 anni (o perfino 37 anni) di insegnamento. Se prevediamo due graduatorie con precedenza agli abilitati, avremo che colui che si laurea e prende l'abilitazione ha un diritto di precedenza assoluta, anche nei confronti di chi insegna da 37 anni. Con la graduatoria unica non intendiamo togliere ogni valore all'abilitazione, per la quale invece verrà assegnato un punteggio che consentirà all'abilitato di « scavalcare » soltanto coloro che hanno pochi anni d'insegnamento. Come ripeto, non è giusto che giovani appena laureati possano mandar via dalla scuola un padre di famiglia che da 37 anni ha lavorato per la scuola e per la società.

Nell'ipotesi in cui anche questo emendamento fosse respinto, presentiamo un altro emendamento in via subordinata. Cioè nel caso in cui vogliate mantenere graduatorie distinte, assumendovi la responsabilità della vostra posizione, proponiamo che alla lettera b) si aggiunga, alla fine: « e degli aspiranti che, pur non in possesso del titolo di studio suddetto, siano stati incaricati per l'anno scolastico 1968-1969 », cioè possono non avere il titolo di studio prescritto, valido anche transitoriamente, per partecipare all'abilitazione, ma possono, a norma di leggi in vigore, avere ottenuto l'incarico. Mi riferisco in particolare, per esempio, agli insegnanti di educazione fisica che possono non avere il titolo prescritto, ma che hanno avuto, in base alla legge, l'incarico annuale. Ora, riteniamo che costoro dovrebbero essere compresi almeno nella seconda graduatoria, perché altrimenti non potrebbero essere iscritti in alcuna graduatoria e automaticamente perderebbero l'incarico ed ogni possibilità di ottenere incarichi successivamente; potrebbero, al massimo, aspirare a qualche supplenza di ore residue.

MAGRI, *Relatore*. Devo dire che non posso essere favorevole ad alcuna delle proposte di emendamento presentate dagli onorevoli Bronzuto ed altri, tranne che per un particolare che cercheremo di chiarire alla fine.

Desidero rilevare, onorevoli colleghi, che attualmente tutta la nostra legislazione scolastica, in ordine agli incarichi di insegnamento, si impernia intorno all'abilitazione. Si può discutere — e si discute — sull'istituto di abilitazione; si possono proporre — e certamente si proporranno varie vie per rinnovare questo istituto, che alcuni propongono persino di sopprimere. Sono questioni che formeranno oggetto di una prossima discussione dato che, come abbiamo stabilito, prossimamente avvieremo la discussione generale sul reclutamento. Ma, allo stato degli atti e del diritto, operare in una legge particolare una contraddizione con quella che è la norma vigente (fino a questo momento fondamentale per gli incarichi di insegnamento) non credo sia possibile (non dico opportuno, dico possibile). Credo quindi che non si possa sopprimere il primo comma e che non si possa prevedere una graduatoria unica, che non escluderebbe affatto l'ipotesi che un non abilitato sia collocato in precedenza rispetto all'abilitato.

Inoltre non è possibile accettare neanche l'emendamento, che costituisce la seconda proposta subordinata. Infatti, quando avete proposto — e noi abbiamo accettato — l'aggiunta sull'articolo 1 delle parole « nonché di educazione fisica », evidentemente non sfuggiva che ciò avrebbe potuto portare in seguito qualche complicazione, perché è noto che la normativa relativa all'educazione fisica è stata ed è diversa da quella in vigore per tutti gli altri incarichi di insegnamento. Mentre credo che, proprio per questo, una volta introdotto quell'emendamento, dobbiamo tenere presente la posizione degli insegnanti di educazione fisica, non possiamo estendere il criterio agli altri insegnamenti per i quali non esiste possibilità di incarico, se non nel caso di abilitazione o di laurea che consenta di sostenere l'esame di abilitazione per determinate discipline. Al di fuori di queste ipotesi non esiste alcuna possibilità. Quindi, mettendo puramente e semplicemente il riferimento all'incarico per coloro che non sono provvisti del titolo di studio che dà diritto di presentarsi all'abilitazione, senza specificare che intendiamo riferirci esclusivamente agli insegnanti di educazione fisica, introdurremmo un elemento di equivoco e di confusione. Ecco perché io posso accettare soltanto l'ultimo emendamento con l'esplicito riferimento limitativo agli incaricati.

BRONZUTO. Accetto la modifica proposta dal relatore.

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sul primo emendamento il Governo ha già avuto occasione di fare le sue dichiarazioni al riguardo e si associa, quindi, alle considerazioni fatte dal relatore, che esprimono esattamente anche il pensiero del Governo stesso. Sul secondo emendamento, mentre si fa notare che il punto *b*) è stato già oggetto di una modificazione che tranquillizza, nella maniera più ampia, circa il possesso o meno dei titoli di studio validi per la ammissione agli esami di abilitazione, tanto da non aver alcun timore al riguardo, il Governo dichiara di essere disponibile a considerare una rielaborazione che faccia specifico riferimento agli insegnanti di educazione fisica, con riferimento all'articolo 2, considerando anche l'ordinamento del tutto atipico di questa materia.

BRONZUTO. Ripeto la mia dichiarazione: aderisco alla modifica proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Pertanto, l'emendamento resta così formulato: « nonché, per l'educazione fisica, di quanti abbiano avuto conferito incarico di insegnamento per l'anno scolastico 1968-1969 ».

MAGRÌ, *Relatore*. Signor Presidente, mi pare che si debba rivedere la formulazione del penultimo comma dell'articolo al nostro esame. Infatti, mentre noi all'inizio diciamo, dopo le parole: « senza demerito » « come titolare... », dopo le parole: « n. 62 », noi usiamo la parola « dai ». Questa parola potrebbe far sorgere della confusione e, quindi, io propongo che essa venga sostituita dalla parola: « come ».

Per quanto riguarda, invece, la sostanza, vorrei richiamare l'attenzione della commissione sul fatto che anche prima dell'entrata in vigore delle leggi n. 942 del 31 ottobre 1966 e n. 62 del 24 febbraio 1967, il Ministero della pubblica istruzione conferiva borse di studio a laureati. Ora, noi dobbiamo considerare che vi sono stati dei laureati che hanno approfittato di questa occasione, e si trovano quindi in una posizione diversa. Infatti, nel valutare la questione, io mi sono trovato di fronte ad una difficoltà, e cioè mi sono ricordato che quando si approvò la legge n. 942, si fece riferimento alle borse di studio concesse precedentemente, che avevano una durata di 10 mesi, e per le quali si disse invece che venivano concesse per la durata di 12 mesi. Ritengo che forse bisognerebbe specificare che queste borse di studio debbono essere confe-

rite dal Ministero della pubblica istruzione o da università e non da privati o enti.

Penso che si potrebbe usare una formula più generica.

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Qui si fa riferimento a borse di studio conferite dalle università.

BRONZUTO. Potremmo sostituire le parole: « previste rispettivamente dall'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e successive modificazioni, e dall'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 » con le parole: « conferite a norma di legge ».

MAGRÌ, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. In relazione all'emendamento proposto dall'onorevole Bronzuto ed altri, soppressivo del primo comma dell'articolo 4, non accettato dal Relatore, né dal Governo, pongo in votazione il mantenimento di tale comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo emendamento subordinato presentato dall'onorevole Bronzuto ed altri, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al primo comma del punto *b*) presentato dai deputati Bronzuto ed altri, modificato su proposta del relatore, con il quale si propone di aggiungere, dopo la parola « richiesto », le parole « nonché, per l'educazione fisica, di quanti abbiano avuto conferito incarico annuale di insegnamento per l'anno scolastico 1968-1969 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore tendente a sostituire al terzo comma le parole « previste rispettivamente dall'articolo 32 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 » con le parole « conferite a norma di legge ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 4.

(Formazione delle graduatorie)

Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti vengono compilate due gradua-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1969

torie, da utilizzarsi nel seguente ordine di successione:

a) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di abilitazione valido per l'insegnamento o per il gruppo di insegnamenti richiesto;

b) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di studio dichiarato valido, anche in via transitoria, dalle norme esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'ammissione all'esame di abilitazione relativo all'insegnamento o al gruppo di insegnamento richiesto, nonché, per l'educazione fisica, di quanti abbiano avuto conferito l'incarico annuale d'insegnamento per l'anno scolastico 1968-69.

Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, e l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo a mente della legge 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modificazioni, prestati senza demerito dopo il conseguimento del titolo di studio che dà diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse, sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica.

Nella stessa maniera è valutata l'attività svolta senza demerito come titolare di borse di studio per giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico conferite a norma di legge, come lettori di lingua italiana in università straniere; ovvero, dopo la laurea, come ricercatore retribuito presso università, istituti di istruzione superiore, gruppi, centri, laboratori ed istituti di ricerca operanti nella organizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche o del Centro nazionale per l'energia nucleare.

Ai medesimi fini i periodi di insegnamento inferiori, nell'anno scolastico, ai sette mesi, sono ricongiungibili, per la loro effettiva durata, ai servizi considerati nel presente articolo.

(È approvato).

MAGRI, *Relatore*. Onorevole Presidente, per ragioni di buon ordine, credo sia opportuno porre a questo punto, quale articolo 4-bis, l'articolo 13-bis, aggiuntivo rispetto al testo approvato dal Senato, di cui al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 13-bis formulato dalla Commissione che il relatore propone d'inserire dopo l'articolo 4 testé approvato e che pertanto diventa articolo 4-bis:

ART. 4-bis.

Il mandato politico o amministrativo che comporti l'esonero dall'insegnamento ai sensi

delle norme vigenti, è valutato per il periodo di tempo successivo all'interruzione dell'insegnamento conseguente al conferimento del mandato, e per tutta la durata del mandato stesso, come servizio scolastico con qualifica corrispondente all'ultima ottenuta in incarico di insegnamento.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

(Conferimento degli incarichi)

L'incarico di insegnamento a tempo indeterminato viene conferito dal provveditore agli studi in base alle proposte della commissione per gli incarichi, con l'osservanza delle norme stabilite dall'ordinanza ministeriale di cui al precedente articolo 2, fatte salve le riserve di posti previste dalle leggi vigenti.

Agli incaricati si applicano le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni. Ad essi spetta il trattamento economico a partire dalla data di inizio dell'anno scolastico, sempreché siano stati nominati in una cattedra o in un posto in precedenza non occupato da altro insegnante, nel corso dello stesso anno scolastico.

L'insegnante incaricato, dopo aver adempiuto agli obblighi militari, può riprendere il servizio di insegnamento in qualunque momento dell'anno scolastico.

La Commissione, prima dell'ultimo comma, ha inserito il seguente comma:

« Gli insegnanti non di ruolo a tempo indeterminato pagano all'Istituto Kirner l'intero contributo annuo previsto per i soci effettivi ».

Da parte dell'onorevole Racchetti è stato presentato il seguente emendamento tendente ad aggiungere tra il secondo e il terzo comma il seguente comma:

« È in ogni caso retribuito dal 1° ottobre l'incaricato il quale sia nominato per una cattedra o posto o ore di insegnamento affidati provvisoriamente, nel corso dello stesso anno scolastico, ad altro insegnante che non sia stato retribuito per tale servizio ».

RACCHETTI. L'emendamento in questione non intende cambiare la sostanza dell'arti-

colo 5 del testo della Commissione. Soltanto mi pare che la formulazione di quest'ultimo possa suscitare qualche dubbio circa la sorte di un insegnante che venisse nominato al posto di altro che, dopo pochi giorni di insegnamento, riuscisse ad ottenere un'altra sede. Credo sia dunque opportuno specificare.

MAGRI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole nei confronti dell'emendamento.

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Racchetti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 5 che, dopo l'emendamento approvato, risulta così formulato:

ART. 5.

(*Conferimento degli incarichi*)

L'incarico di insegnamento a tempo indeterminato viene conferito dal provveditore agli studi in base alle proposte della commissione per gli incarichi, con l'osservanza delle norme stabilite dall'ordinanza ministeriale di cui al precedente articolo 2, fatte salve le riserve di posti previste dalle leggi vigenti.

Agli incaricati si applicano le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni. Ad essi spetta il trattamento economico a partire dalla data di inizio dell'anno scolastico, sempreché siano stati nominati in una cattedra o in un posto in precedenza non occupato da altro insegnante, nel corso dello stesso anno scolastico.

È in ogni caso retribuito dal 1° ottobre l'incaricato il quale sia nominato per una cattedra o posto o ore di insegnamento affidati provvisoriamente, nel corso dello stesso anno scolastico, ad altro insegnante che non sia stato retribuito per tale servizio.

Gli insegnanti non di ruolo a tempo indeterminato pagano all'Istituto Kirner l'intero contributo annuo previsto per i soci effettivi.

L'insegnante incaricato, dopo aver adempiuto gli obblighi militari, può riprendere il servizio di insegnamento in qualunque momento dell'anno scolastico.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6 direttamente nel testo della Commissione:

ART. 6.

(*Sistemazione, trasferimento e nuova nomina degli incaricati*)

A partire dal secondo anno scolastico di applicazione della presente legge le operazioni relative agli incarichi si svolgeranno nel seguente ordine:

1) sistemazione degli incaricati abilitati rimasti privi di posto perché soppresso o conferito a professori di ruolo per nomina o trasferimento; contemporaneamente si procede secondo l'ordine della graduatoria, al completamento di orario, ovvero alla nuova sistemazione degli incaricati abilitati che non fruiscono del trattamento di cattedra;

2) trasferimento degli incaricati abilitati; per il trasferimento, che può essere chiesto per una sola provincia, si applicheranno le norme vigenti per il personale docente di ruolo;

3) nuove nomine di aspiranti abilitati;

4) sistemazione e completamento di orario degli incaricati laureati o diplomati, secondo quanto disposto nel precedente numero 1), anche in relazione ad eventuali comandi disposti in applicazione dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, o alla sistemazione di cui allo stesso n. 1;

5) trasferimenti degli incaricati laureati o diplomati secondo le norme sopraindicate;

6) nuove nomine degli aspiranti laureati o diplomati.

Le sistemazioni, i completamenti di orario, i trasferimenti e le nuove nomine di insegnanti abilitati possono essere effettuati anche per posti occupati da incaricati non abilitati.

Ai fini di cui ai nn. 1 e 4) del primo comma, gli incaricati inoltrano al Provveditore agli studi entro il termine fissato dall'ordinanza per gli incarichi e le supplenze, domanda in carta semplice con l'indicazione delle sedi e degli insegnamenti richiesti.

Nel termine sopraindicato i professori incaricati potranno trasmettere documenti relativi a titoli non ancora valutati o erroneamente valutati negli anni precedenti per l'aggiornamento del punteggio delle graduatorie provinciali. In mancanza di domanda, il provveditore agli studi dispone l'assegnazione di ufficio.

Il professore incaricato con diritto a trattamento di cattedra, qualora per assoluta

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1969

mancanza di posti, non possa trovare sistemazione secondo le norme del presente articolo, viene assegnato al posto occupato dall'ultimo incaricato, anche se abilitato, che, essendo incluso in graduatoria, abbia avuto un posto con diritto al trattamento di cattedra. A partire dall'incaricato abilitato, che abbia dovuto cedere il proprio posto ai sensi del presente comma, si farà luogo ad una sistemazione di tutti gli incaricati in graduatoria nei limiti dei posti disponibili e secondo l'ordine della graduatoria stessa ».

Da parte degli onorevoli Bronzuto, Sanna, Tedeschi, Canestri e Pascariello, si propone di sopprimere detto articolo.

BRONZUTO. Vorrei ricordare i motivi che giustificano da parte nostra la presentazione di un emendamento soppressivo.

Quando noi abbiamo criticato nel suo complesso la proposta di legge Spigaroli, affermando che la stessa non garantiva — come di fatto non garantisce — alcuna stabilità al personale docente non di ruolo, intendevamo appunto riferirci alle norme tutte, in generale, ed all'articolo 4 e all'articolo 6 in particolare. Ho già avuto modo di ricordare in sede referente cosa accadrà nel primo e soprattutto nel secondo anno di attuazione, quando si metterà in moto questo meccanismo. Saremo di fronte ad una vera « girandola » di insegnanti di ruolo di nuova nomina, di trasferiti, di abilitati, di comandati. Altro che il terremoto che si dice esservi oggi, onorevole Magri! Mantenendo il meccanismo cui mi sono riferito, in realtà fate correre alla scuola il rischio di cominciare ad iniziare effettivamente i corsi a Natale.

MAGRI, *Relatore*. Attraverso questo emendamento torna alla ribalta quella proposta di congelamento su cui la parte comunista ha particolarmente insistito nel corso della discussione del provvedimento. Ora, onorevoli colleghi, non mi pare possibile che noi, che ci preoccupiamo di sistemare, nel modo più perfetto possibile, un settore, si vada ad incidere su legittimi interessi e diritti. Approvare l'emendamento significherebbe bloccare i trasferimenti dei professori di ruolo. Pensate voi che questo sia possibile? Significherebbe creare enormi difficoltà per il collocamento nei posti dei professori di nuova nomina, che hanno vinto i concorsi.

Questo significa annullare del tutto la legge n. 603 per quanto riguarda i comandi.

Noni posso pertanto essere favorevole a questo emendamento, pur non nascondendomi gli inconvenienti che possono nascere (anche se non li ingrandisco fino alle proporzioni in cui li rappresenta l'onorevole Bronzuto), e che io ho già fatto presenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ha già avuto occasione di esprimere il suo parere a questo proposito in sede referente. Pur riconoscendone la complessità, devo dire che il sistema proposto era tuttavia largamente ispirato al criterio di garantire la continuità dell'incarico; v'è però un limite che non può essere in alcun modo eliminato.

D'altra parte, non potendo rinunciare alle precedenze alle quali si ha riguardo per la sistemazione, non si saprebbe quale altro sistema proporre; mentre invece sono state introdotte delle ulteriori garanzie, come quella, per esempio, della possibilità di continuare l'incarico anche in altre province ove si sia verificata una disponibilità.

Per questa ragione il Governo, associandosi anche alle dichiarazioni del relatore, non ritiene di poter accogliere la proposta di emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 6 proposta dagli onorevoli Bronzuto ed altri.

(È respinta).

MAGRI, *Relatore*. A proposito della lettera 4 dell'articolo 6, io devo far presente una difficoltà che, secondo me, si può risolvere nella logica dell'attuale provvedimento. Non mi nascondo che questa logica non corrisponde a quella a cui era ispirato l'emendamento soppressivo dell'onorevole Bronzuto.

Noi parliamo, cioè, nel punto 4, dei comandi disposti in base alla 603; ma non abbiamo tenuto presente l'istituto delle assegnazioni provvisorie, che attualmente vige.

Voglio richiamare l'attenzione dei colleghi, come è stata richiamata la mia, su questo particolare problema. Loro sanno che, particolarmente per quanto riguarda l'inquadramento in ruolo per effetto della 603, esistono notevoli situazioni di disagio di ex incaricati i quali avevano tenuto l'incarico anche in grandi sedi. Diversi professori di ruolo si sono potuti sistemare non tanto attraverso i trasferimenti (per i quali esistono gli inconvenienti che abbiamo più volte rilevato, e

che speriamo di superare con la presente legge), ma con le assegnazioni provvisorie. Molti insegnanti, cioè, venuti in ruolo con la 603, ed assegnati in sedi molto lontane dai loro interessi familiari o dai posti in cui avevano insegnato per lunghi anni, hanno potuto vedere corretta la loro situazione di disagio attraverso le assegnazioni provvisorie.

Se non facciamo riferimento alle assegnazioni provvisorie, ma solo ai comandi, rischiamo di rimandare tutti questi professori di ruolo alle sedi di titolarità, senza per questo favorire gli incaricati di quest'anno (dei quali giustamente anche l'opposizione si preoccupa), perché costoro questi posti non li hanno occupati.

Propongo pertanto, al punto 4 dell'articolo 6, di sostituire le parole « anche in relazione ad eventuali comandi » con le altre « anche in relazione ad eventuali assegnazioni provvisorie o comandi ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testé proposto dal relatore, onorevole Magri.

(È approvato).

L'articolo 6 risulta pertanto così formulato:

ART. 6.

(Sistemazione, trasferimento e nuova nomina degli incaricati)

A partire dal secondo anno scolastico di applicazione della presente legge le operazioni relative agli incarichi si svolgeranno nel seguente ordine:

1) sistemazione degli incaricati abilitati rimasti privi di posto perché soppresso o conferito a professori di ruolo per nomina o trasferimento; contemporaneamente si procede secondo l'ordine della graduatoria, al completamento di orario, ovvero alla nuova sistemazione degli incarichi abilitati che non fruiscono del trattamento di cattedra;

2) trasferimento degli incaricati abilitati per il trasferimento, che può essere chiesto per una sola provincia, si applicheranno le norme vigenti per il personale docente di ruolo;

3) nuove nomine di aspiranti abilitati;

4) sistemazione e completamento di orario degli incaricati laureati o diplomati, secondo quanto disposto nel precedente numero 1), anche in relazione ad eventuali assegnazioni provvisorie o comandi disposti in

applicazione dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, o alla sistemazione di cui allo stesso n. 1;

5) trasferimenti degli incaricati laureati o diplomati secondo le norme sopraindicate;

6) nuove nomine degli aspiranti laureati o diplomati.

Le sistemazioni, i completamenti di orario, i trasferimenti e le nuove nomine di insegnanti abilitati possono essere effettuati anche per posti occupati da incaricati non abilitati.

Ai fini di cui ai nn. 1) e 4) del primo comma, gli incaricati inoltrano al Provveditore agli studi entro il termine fissato dall'ordinanza per gli incarichi e le supplenze, domanda in carta semplice con l'indicazione delle sedi e degli insegnamenti richiesti.

Nel termine sopraindicato i professori incaricati potranno trasmettere documenti relativi a titoli non ancora valutati o erroneamente valutati negli anni precedenti per l'aggiornamento del punteggio delle graduatorie provinciali. In mancanza di domanda, il provveditore agli studi dispone l'assegnazione di ufficio.

Il professore incaricato con diritto a trattamento di cattedra, qualora per assoluta mancanza di posti, non possa trovare sistemazione secondo le norme del presente articolo, viene assegnato al posto occupato dall'ultimo incaricato, anche se abilitato, che, essendo incluso in graduatoria, abbia avuto un posto con diritto al trattamento di cattedra. A partire dall'incaricato abilitato, che abbia dovuto cedere il proprio posto ai sensi del presente comma, si farà luogo ad una sistemazione di tutti gli incaricati in graduatoria nei limiti dei posti disponibili e secondo l'ordine della graduatoria stessa ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6-bis formulato dalla Commissione:

ART. 6-bis.

Per gli istituti professionali sono sospesi i comandi previsti dall'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

L'onorevole Caiazza propone il seguente emendamento sostitutivo:

« Per gli istituti professionali non si fa luogo a nuovi comandi previsti dall'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603 ».

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1969

Gli onorevoli Bronzuto, Sanna, Scionti, Tedeschi, Canestri e Pascariello propongono di sostituirlo con il seguente:

« Per gli istituti professionali non si applicano le norme relative ai comandi di cui all'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, fatta eccezione per i comandi conferiti nell'anno scolastico 1968-69 ».

MAGRI, *Relatore*. Ma è la stessa cosa.

BRONZUTO. Nella sostanza è la stessa cosa: preferisco però la mia formulazione, perché ritengo che sia più precisa.

MAGRI, *Relatore*. Io sono favorevole allo emendamento Bronzuto.

CAIAZZA. Poiché lo spirito del mio emendamento è lo stesso che ha ispirato quello dell'onorevole Bronzuto, che però è formulato con maggior precisione, ritiro il mio emendamento e aderisco all'emendamento Bronzuto.

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È noto che coloro che sono stati nominati con la 603, in gran parte non hanno potuto avvalersi del comando nel periodo di straordinariato. Perciò con la proposta Bronzuto limiteremmo la salvaguardia a coloro che, essendo già ordinari, si sono potuti avvalere del comando, ma escluderemmo gli altri.

Il Governo propone, nello spirito di questa preoccupazione, di estendere l'eccezione agli insegnanti che abbiano prestato servizio per almeno tre anni negli istituti professionali. In questo caso non correremmo il rischio di operare in un modo che potrebbe anche apparire iniquo: se vogliamo essere sensibili a questa preoccupazione, forse questa formulazione è la più rispondente.

BONZUTO. Vorrei precisare che il nostro emendamento tendeva proprio a congelare i comandi che attualmente ci sono negli istituti professionali.

Se la precisazione del Governo è volta a riaffermare questo principio, non ho nessuna difficoltà ad aderire all'altra formulazione. L'essenziale è che la sostanza sia che coloro che sono stati comandati agli istituti professionali si vedano rinnovare il comando, e non si proceda a nuovi comandi.

RAUSA. L'articolo 6-bis è stato formulato nell'intento di non usare una duplicità di trattamento.

Se, poi, si deve accettare il suggerimento del Governo, io non direi « per tre anni », ma « nell'ultimo triennio ».

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo non è possibile. Temo che non sia stato recepito esattamente il senso dell'emendamento.

È evidente che limitiamo la portata del 6-bis: però permettiamo a coloro che hanno insegnato almeno tre anni negli istituti professionali e che sono andati nei ruoli della scuola media di fare domanda di comando, e tornare negli istituti professionali. Questo è lo scopo dell'emendamento. È evidente che gli attuali comandati, in quanto abbiamo insegnato tre anni, continuano nel comando, ma se limitiamo il criterio agli attuali comandati introduciamo una discriminazione tra insegnanti che provengono dagli istituti professionali e che in tempi diversi sono andati nella scuola media, perché hanno maturato l'ordinanza in tempi diversi.

RAUSA. Sono favorevole alla dizione « nell'ultimo triennio per coloro che attualmente godono di un comando fino al 30 settembre 1969 ».

FERRARI AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*. Allora è favorevole all'approvazione dell'emendamento governativo.

RAUSA. L'emendamento governativo dispone « che abbiano insegnato per tre anni », non che « siano stati presenti negli ultimi tre anni, compreso l'attuale, nel comando ».

BRONZUTO. Allora è d'accordo sul nostro emendamento.

RAUSA. Mentre il vostro emendamento conferma tutti, l'emendamento governativo esclude qualcuno e libera altri posti. Sono quindi d'accordo su quest'ultimo, purché non si dica « abbiano insegnato tre anni » ma « vi sia stato nell'ultimo triennio e vi sia ancora ».

BRONZUTO. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Rausa, riaffermo e sostengo — e chiederò che sia votato — l'emendamento così come l'abbiamo formulato, cui aderisce anche l'onorevole Gaiazza, che ha ritirato il suo.

MAGRI, *Relatore*. Ci troviamo di fronte a posizioni diverse. Una è quella esposta nel-

l'articolo, che tende a metter fine ai comandi, una seconda è quella per la quale si dovrebbe rispettare, nella logica del congelamento, la situazione di coloro che quest'anno sono comandati; infine vi è una proposta del Governo che si preoccupa di coloro che per effetto della legge n. 603, dopo aver lungamente insegnato negli istituti professionali, sono andati nella scuola media e, avendo terminato il periodo di straordinariato, aspirerebbero a tornare negli istituti professionali, aspirazione legittima ma che indubbiamente incide nella logica del congelamento.

Vi è poi la proposta più « maliziosa » dell'onorevole Rausa, che vorrebbe contaminare — in termini filologici — il testo Bronzuto con quello del Governo, prendendo il meglio delle due proposte; egli propone di lasciare coloro che sono stati comandati quest'anno, purché abbiano avuto il comando anche negli anni precedenti. Ora, tale proposta non è nella logica del congelamento ma è nella logica dello spazio da creare negli istituti professionali.

RAUSA. Mi preoccupa che nessuno sia mandato a casa.

MAGRI, *Relatore*. Per i professionali accetto l'emendamento, sostanzialmente corrispondente, Bronzuto-Caiazza.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Bronzuto-Caiazza ed altri: « Per gli istituti professionali non si applicano le norme relative ai comandi di cui all'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, fatta eccezione per i comandi conferiti nell'anno scolastico 1968-'69 ».

Do lettura dell'emendamento proposto dal Governo, tendente ad aggiungere, alla fine dell'attuale articolo 6-bis, le seguenti parole: « fatta eccezione per gli insegnanti che abbiano prestato servizio per almeno tre anni in detti istituti ».

TEDESCHI. Questo è un principio razista !

PRESIDENTE. L'emendamento degli onorevoli Bronzuto e Caiazza, per motivi formali, è stato così modificato: « Per gli istituti professionali non si applicano le norme relative ai comandi di cui all'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, fatta eccezione per gli insegnanti ai quali sia stato conferito il comando nell'anno scolastico 1968-69 ».

RAUSA. A questo emendamento aggiungo la mia firma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bronzuto, Caiazza ed altri.

(È approvato).

L'emendamento del Governo risulta pertanto precluso. L'articolo 6-bis rimane pertanto così formulato:

ART. 6-bis.

Per gli istituti professionali non si applicano le norme relative ai comandi di cui all'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, fatta eccezione per gli insegnanti ai quali sia stato conferito il comando nell'anno scolastico 1968-69.

Passiamo all'articolo 7, non modificato dalla Commissione. Ne do lettura:

ART. 7.

(Sistemazione in altre provincie)

Il provveditore agli studi, ultimate le operazioni di sistemazione, di trasferimento e di nomina, fa affiggere all'albo gli elenchi delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento rimasti eventualmente disponibili in seguito all'esaurimento delle graduatorie provinciali. Lo stesso elenco viene inviato agli altri provveditori della Repubblica per essere affisso all'albo.

Gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato rimasti privi di posto hanno facoltà di presentare, in carta semplice, domande di sistemazione in non più di altre cinque provincie, indicando le sedi preferite ed indirizzando le domande stesse ai provveditori agli studi competenti per il tramite del provveditore agli studi della provincia nella quale sono in servizio; quest'ultimo integrerà dette domande con l'indicazione del punteggio conseguito dall'insegnante nelle relative graduatorie.

Le domande di cui al comma precedente saranno presentate entro il termine ultimo del 1° dicembre di ciascun anno.

Il Ministro della pubblica istruzione cura annualmente la pubblicazione, per ciascuna provincia e per ciascun insegnamento, dello elenco delle cattedre, dei posti e delle ore affidati, per supplenze di almeno sette mesi, ad insegnanti non forniti del titolo di studio legalmente richiesto.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1969

Gli onorevoli Bronzuto, Sanna, Scionti, Tedeschi, Canestri e Pascariello hanno presentato un emendamento sostitutivo delle parole « per supplenze di almeno 7 mesi » con le parole « per supplenze di almeno 5 mesi ».

BRONZUTO. Questo emendamento - ampiamente illustrato in sede referente - si giustifica con il fatto che riteniamo che l'incarico annuale - e quindi l'anno di servizio completo per gli insegnanti non di ruolo della scuola secondaria inferiore e superiore - debba essere rapportato all'attuale norma in vigore per la scuola elementare, che prevede appunto un periodo di 5 mesi.

BADALONI MARIA. Vorrei precisare che il termine è diverso perché diverso è l'orario.

BRONZUTO. Non è una questione di orario, ma se riteniamo che gli insegnanti elementari abbiano fatto in cinque mesi un intero anno, mi sembra che anche gli altri debbano essere considerati nella stessa maniera.

MAGRÌ, *Relatore*. Non ho capito lo spirito che ha animato l'onorevole Bronzuto nel presentare questa richiesta. Comunque, siccome noi non dobbiamo innovare con questa legge quella che è l'impostazione generale che si riferisce a questa materia, io non sono favorevole all'emendamento.

BRONZUTO. Io debbo un chiarimento all'onorevole Magrì. Con questo emendamento noi ci proponiamo di allargare la platea degli incarichi e di ridurre i poteri dei conferimenti ai presidi; infatti se noi riduciamo il termine, dobbiamo intendere che gli incarichi superiori ai cinque mesi vengono dati dai provveditori agli studi.

MAGRÌ, *Relatore*. In questo modo, noi danneggiamo, ingannandolo, il laureato che, vedendo quel posto nell'elenco, lo chiede e poi si accorge che è un posto precario. Pregherei l'onorevole Bronzuto di non insistere.

PRESIDENTE. Onorevole Bronzuto, mantiene il suo emendamento non accettato dal relatore, né dal Governo?

BRONZUTO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8 non modificato dalla Commissione.

ART. 8.

(Supplenze conferibili dal capo di istituto)

Sono conferite dal capo di istituto, secondo i criteri definiti con le ordinanze di cui agli articoli 2 e 11 della presente legge, le supplenze in sostituzione di insegnanti temporaneamente assenti e quelle da conferire ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1963, n. 1878.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione:

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9 nel testo della Commissione:

ART. 9.

(Ricorsi)

Presso ogni provveditorato agli studi è istituita la commissione per i ricorsi, composta dal provveditore agli studi, che la presiede, da un capo di istituto di ruolo, da un funzionario della carriera direttiva del provveditorato stesso, da due professori di ruolo, da un professore incaricato e da un insegnante tecnico pratico.

Il capo di istituto e i funzionari sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione fra i professori di ruolo, gli incaricati e gli insegnanti tecnico pratici proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati indicati nel terzo comma del precedente articolo 3. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un capo di istituto, un funzionario della carriera direttiva del provveditorato agli studi e due professori, per supplire eventuali assenze.

La commissione per i ricorsi rimane in carica due anni. Essa decide, in prima istanza, dei ricorsi contro i provvedimenti presi nella materia disciplinata dalla presente legge e dalle ordinanze di cui agli articoli 2 e 11 della legge stessa, nonché dei ricorsi dei professori incaricati e supplenti avverso il licenziamento disposto dal capo di istituto.

La commissione è anche sentita in materia disciplinare, secondo le norme previste dalla legge 19 marzo 1955, n. 160, e può essere consultata dal provveditore agli studi su ogni altra questione relativa al personale insegnante non di ruolo.

La commissione decide entro trenta giorni dalla presentazione dell'impugnativa. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso s'intende respinto.

Contro le decisioni della commissione è ammesso ricorso in seconda istanza al Ministro della pubblica istruzione, limitatamente al licenziamento disposto dal capo di istituto. Il Ministro della pubblica istruzione adotta le proprie decisioni su conforme parere della Giunta della seconda Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Gli onorevoli Bronzuto, Sanna, Scionti, Canestri e Pascariello hanno presentato un emendamento con il quale si propone di sostituire l'ultimo comma dell'articolo con il comma approvato dal Senato, nel seguente testo:

« Contro le decisioni della commissione è ammesso ricorso in seconda istanza al Ministro della pubblica istruzione; questi entro sessanta giorni dalla presentazione dell'atto, comunica le proprie decisioni, adottate su conforme parere di apposita commissione nominata dalla seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che rimane in carica per tutta la durata del mandato del medesimo Consiglio superiore ».

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di illustrarlo.

BRONZUTO. Molto rapidamente. Ritengo che il mio emendamento possa almeno in parte essere accolto.

Desideriamo ripristinare il testo approvato dal Senato anche, e soprattutto, perché esso assegna un termine al ministro; questi, entro 60 giorni dalla presentazione dell'atto, comunica le proprie decisioni. Nel testo della Commissione, invece, non viene fissato alcun termine. Quindi, io ritengo che almeno la parte che si riferisce al termine dei 60 giorni possa essere accettata.

MAGRÌ, *Relatore*. Possiamo inserirlo.

BRONZUTO. Trasformo allora il mio emendamento, proponendo che all'ultimo comma dopo la parola « adotta » siano inserite le parole « entro 60 giorni ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento così modificato dell'onorevole Bronzuto ed altri.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel suo complesso così come formulato in seguito all'approvazione dell'emendamento Bronzuto ed altri.

(È approvato).

È stato presentato dagli onorevoli Bronzuto, Sanna, Scionti, Tedeschi, Canestri e Pascariello un articolo aggiuntivo 9-bis, nel seguente testo: « Gli insegnanti incaricati per l'anno scolastico 1968-1969, nelle scuole statali di ogni ordine e grado, sono nominati a tempo indeterminato nella stessa sede, nella stessa scuola e nello stesso posto di insegnamento. I posti coperti dagli insegnanti di cui al comma precedente sono indisponibili ». In via subordinata si propone il seguente testo dell'articolo 9-bis: « Gli insegnanti incaricati per l'anno scolastico 1968-1969, nelle scuole statali di ogni ordine e grado, sono nominati a tempo indeterminato ».

BRONZUTO. Questo emendamento va in testa alle norme finali e transitorie. Mi richiamo a tutto quanto abbiamo detto nella discussione generale, sia in sede referente che in sede legislativa, circa il nostro modo di concepire questa proposta di legge: cioè come un fatto transitorio che serva non a trasformare l'istituto dell'incarico da annuale a incarico a tempo indeterminato, ma a trasformare l'incarico ottenuto dall'insegnante in incarico a tempo indeterminato.

Nel caso in cui non si voglia congelare, ibernare, l'insegnante nella sede, nella scuola e nel posto di insegnamento, proponiamo un emendamento subordinato che potrebbe essere accettato, e che si riallaccia a quella specie di congelamento che esiste per gli istituti professionali.

Secondo me questo emendamento può essere accettato dal Governo perché non congela tutto; dà soltanto la garanzia agli insegnanti incaricati di essere nominati a tempo indeterminato.

MAGRÌ, *Relatore*. Il relatore non può esprimere parere favorevole su questo emendamento che, mi pare, dopo l'approvazione degli articoli precedenti, sia improponibile. Evidentemente, esso fa saltare i criteri di graduatoria che noi abbiamo già approvato.

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo fa propria la dichiarazione fatta dal relatore, e dichiara anche che questo problema si pose subito, all'inizio della trattazione di questa legge, e si

ritenne da parte delle stesse organizzazioni sindacali che fosse giusto fare quota zero con l'ottobre 1969, ricostruendo le graduatorie e rivalutando i titoli, perché il consolidamento della situazione presente potrebbe anche cristallizzare delle situazioni che sono superate dalla nuova realtà. Prego, quindi, l'onorevole collega di ritirare l'emendamento.

BRONZUTO. Volevo dire che io sono stato sollecitato, anche dai sindacati, a presentare questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 9-bis proposto dagli onorevoli Bronzuto ed altri sul quale è stato espresso il parere contrario del relatore e del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento subordinato, sempre proposto dagli onorevoli Bronzuto ed altri, per il quale pure esiste il parere contrario del relatore e del Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo 10 nel testo della Commissione:

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 10.

(Incarichi agli insegnanti elementari laureati)

Agli insegnanti elementari di ruolo che aspirano all'insegnamento nella Scuola media, continuano ad applicarsi le norme vigenti.

Da parte degli onorevoli Romanato, Badaloni Maria, Borghi, Meucci e Caiazza è stato presentato il seguente emendamento inteso a sopprimere il testo della Commissione e ripristinare il testo approvato dal Senato:

« Agli insegnanti elementari di ruolo che aspirano all'insegnamento nella Scuola media, continuano ad applicarsi le norme vigenti ed il comando viene conferito a tempo indeterminato ».

e ad aggiungere al testo del Senato:

« Del pari a tempo indeterminato viene conferito il comando ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603 ».

Infine chiedono di modificare il titolo come segue: (*Comandi agli insegnanti elementari laureati e ai professori di ruolo della scuola media di primo grado*).

ROMANATO. Chiediamo di ritornare al testo trasmesso dal Senato, in modo da rendere il comando dei maestri laureati conferibile a tempo indeterminato. Chiediamo, cioè, per i maestri laureati lo stesso trattamento esistente per gli insegnanti di scuola media. Aggiungiamo che non viene pregiudicato alcun diritto, visto che si fa riferimento all'articolo 5 della « 603 » che dà la precedenza agli abilitati.

TEDESCHI. Si dice che i vincitori della « 468 » non riescano ad occupare i posti tanto essi sono pochi !

BADALONI MARIA. Gli insegnanti cui ci riferiamo vanno in coda agli abilitati.

BRONZUTO. Dichiariamo il nostro consenso all'emendamento Romanato ed altri. Noi verremmo a sottrarre alla scuola media, qualora non dessimo il comando a tempo indeterminato, una forza preziosa, quella dei maestri laureati. Noi avrei le preoccupazioni del collega Tedeschi, per le scuole secondarie, visto che gli insegnanti di ruolo non vengono certo pregiudicati dall'esistenza del comando.

TEDESCHI. Potremmo conferire il comando a tempo indeterminato a coloro che l'hanno avuto l'anno passato.

MAGRÌ, *Relatore*. La Commissione ricorderà che, proprio a proposito di tale articolo, noi siamo restati a lungo perplessi ed abbiamo oscillato tra le due soluzioni proposte come alternativa dal Governo, il quale ad un certo momento ne adottò una, quella da noi approvata. In queste condizioni, il relatore non può che rimettersi alla Commissione.

Siccome la legge n. 603 prevede che il comando sia subordinato alla indisponibilità di abilitati, come si dovrà intendere quello a tempo indeterminato che si propone? La esclusione della possibilità per gli abilitati di interrompere il corso dello stesso, oppure, in caso di nuova disponibilità dell'abilitato, il comando a tempo indeterminato può cessare di essere tale e divenire a tempo determinato? Sarebbe forse bene chiarire questo concetto, altrimenti sorgeranno delle contestazioni.

BADALONI MARIA. Si può rispondere che anche un abilitato interdice ad un altro abilitato. Se un abilitato viene, cioè, nomi-

nato a tempo indeterminato, un altro non potrà prendere il suo posto.

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette alla Commissione. Due e diverse sono le logiche: quella che ha suggerito l'emendamento che viene proposto; l'altra, che aveva ispirato la scelta precedente, di ridurre al minimo le occasioni di precarietà dell'incarico. Entrambe si giustificano.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Romanato ed altri, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 10 resta pertanto così formulato:

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 10.

(Comandi agli insegnanti elementari laureati e ai professori di ruolo della Scuola media di primo grado).

Agli insegnanti elementari di ruolo che aspirano all'insegnamento nella Scuola media, continuano ad applicarsi le norme vigenti ed il comando viene conferito a tempo indeterminato. Del pari a tempo indeterminato viene conferito il comando ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Do lettura dell'articolo 11, al quale la Commissione non ha apportato alcuna modifica:

ART. 11.

(Incarichi negli istituti di istruzione professionale e artistica)

La disciplina dell'incarico a tempo indeterminato si applica anche agli insegnanti non di ruolo abilitati e non abilitati, compresi gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata, degli istituti professionali e di istruzione artistica.

Ferme restando, per la nomina di detto personale, le norme della legge 15 febbraio 1963, n. 354, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, i criteri generali ai quali debbono attenersi i consigli di amministrazione nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate dalla legge sopracitata, nonché le modalità di applicazione delle norme stabilite dagli articoli 2, 3 e 9 della presente legge.

Gli onorevoli Bronzuto, Sanna, Scionti, Tedeschi, Canestri e Pascariello propongono di aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « nonché agli insegnanti di materie tecniche teoriche e pratiche degli istituti professionali sprovvisti di titolo di studio ».

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

BRONZUTO. Brevissimamente, signor Presidente, dato che l'argomento è già stato discusso in sede referente.

Questo emendamento era stato proposto, in quella sede, dagli onorevoli Dall'Armellina e Giordano, allo scopo di garantire questi insegnanti di materie tecniche, che vengono invece esclusi da tutte le disposizioni della legge.

MAGRI, *Relatore*. Io non comprendo il senso dell'emendamento, perché il comma è molto lato, dal momento che parla di insegnanti non di ruolo, abilitati e non abilitati, compresi gli insegnanti tecnico pratici e quelli di arte applicata. Evidentemente, non si poteva fare un riferimento specifico a quelli di materie tecniche, perché rientrano nella prima classe di insegnanti, mentre è invece bene nominare particolarmente gli insegnanti tecnico pratici, per le ragioni a tutti note.

Non ritengo quindi necessario specificare che le disposizioni si applicano anche agli insegnanti di materie tecniche, poiché sono insegnanti a pieno titolo, come tutti gli altri. Se si tratta, invece, di aggiungere qualcosa che vada al di là della mancanza di abilitazione, allora non posso essere favorevole all'emendamento, per le note ragioni.

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo condivide le osservazioni fatte dal relatore e, anche avendo approfondito l'esame della questione posta a suo tempo dall'emendamento Dall'Armellina, non ritiene che questo sia necessario.

SANNA. A questo proposito vorrei fare una dichiarazione di voto, signor Presidente

Noi abbiamo, negli istituti professionali, tutta una serie di insegnanti, come quelli di arte applicata e di materie tecniche, i quali...

MAGRI, *Relatore*. Un momento: materie tecniche ed arte applicata sono due cose molto diverse.

SANNA. Va bene: parliamo allora degli insegnanti di materie tecniche.

MAGRI, *Relatore*. Quello delle materie tecniche è un insegnamento teorico, non un insegnamento pratico, sia ben chiaro.

SANNA. Va bene. Questi insegnanti non hanno potuto avere il famoso riconoscimento del titolo equipollente.

MAGRI, *Relatore*. Ma non c'entrano affatto! Gli insegnanti di materie tecniche non sono suscettibili di equipollenza, che è prevista soltanto per gli insegnanti tecnico pratici.

SANNA. No: vi è tutta una serie di insegnanti di materie tecniche i quali non hanno un titolo specifico. Cito, per esempio, i casi di gente che ha frequentato anche l'università, che ha fatto il liceo classico e che oggi mettiamo, insegna orologeria. Sono persone che hanno acquisito dei meriti notevoli, perché hanno creato, nel settore, hanno scritto i libri di testo, che in Italia non ci sono, dopo essersi recati in Svizzera a consultare i testi di quel paese. Non sono gli insegnanti tecnico pratici.

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono però insegnanti non di ruolo non abilitati.

SANNA. Tutti questi corrono il rischio di essere mandati via, e sono persone che insegnano da quindici-sedici anni. Ora, a parte la questione umana, questo costituirebbe veramente un impoverimento reale, perché è difficile trovare di questi insegnanti.

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma questi sono compresi tra gli « insegnanti non di ruolo non abilitati » di cui parla la legge. Che cosa aggiunge il dire « sprovvisti di titolo », dal momento che la legge 354 demanda al Consiglio di amministrazione l'individuazione del titolo, e comunque la nomina? Tanto è vero che dopo si fa esplicito riferimento alla legge n. 354.

Il pericolo è quello di usare una dizione che crea un problema dove, invece, problema non c'è. Noi riteniamo, cioè, che la formulazione dell'articolo comprenda tutti gli insegnanti degli istituti professionali. Il riferimento ai tecnico pratici ha motivo di essere perché questi — come quelli di arte applicata, nell'altra scuola — hanno speciali ordinamenti: è a tutti noto che esiste una legislazione particolare per i tecnico pratici.

FERRARI AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*. Dopo le dichiarazioni dello onorevole Buzzi, ho l'impressione che votare questo emendamento, e registrarlo agli atti, può essere pericoloso. Il Governo, in pratica, vi sta dicendo: noi accettiamo la sostanza; riteniamo che la precinsazione richiesta sia inutile. Prendetene dunque atto; e noi, nelle nostre circolari, cercheremo di dare la migliore interpretazione di questo punto.

BRONZUTO. Io sono d'accordo. Richiamandoci alle precise dichiarazioni del Governo in merito al problema, preferiamo non passare ai voti: dagli atti parlamentari risulterà la interpretazione favorevole che dev'essere data a questo articolo; se, invece, l'emendamento da noi proposto dovesse risultare respinto, renderemmo un cattivo servizio alle persone che intendiamo aiutare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12:

ART. 12.

(Cessazione di incarichi; conferimento degli incarichi agli insegnanti stabilizzati; conferma di incarichi già a tempo indeterminato e trasformazione di incarichi annuali e triennali in incarichi a tempo indeterminato)

Gli incarichi di insegnamento conferiti ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, cessano con l'inizio dell'anno scolastico di prima applicazione della presente legge.

I professori dichiarati stabili per effetto delle leggi 3 agosto 1957, n. 744, e 25 gennaio 1960, n. 11, avranno la precedenza assoluta nella nomina e nell'eventuale sistemazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

Gli incarichi a tempo indeterminato conferiti agli insegnanti tecnico pratici degli istituti tecnici e professionali a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, e della legge 15 febbraio 1963, n. 354, mantengono la loro efficacia.

La norma di cui al comma precedente è estesa agli insegnanti di arte applicata degli istituti d'arte che abbiano ottenuto la nomina a tempo indeterminato a norma della ricordata legge 15 febbraio 1963, n. 354.

Nella prima applicazione della presente legge saranno trasformate in incarichi a tempo indeterminato le nomine conferite agli in-

segnanti in servizio negli istituti professionali a titolo di incarichi annuali o triennali o di conferma, ai sensi degli articoli 1 e 6 della ripetuta legge 15 febbraio 1963, n. 354.

Agli insegnanti di cui al comma precedente, ai quali sia stato conferito l'incarico ai sensi dell'articolo 6 della legge menzionata nel comma predetto, non si applica la norma contenuta nell'articolo 6, comma secondo, della presente legge.

La Commissione ha così modificato il secondo, il quinto e il sesto comma, aggiungendone un settimo:

« I professori dichiarati stabili per effetto delle leggi 3 agosto 1957, n. 744, e 25 gennaio 1960, n. 11, e subordinatamente coloro che nell'anno scolastico 1968-69 hanno insegnato con incarico triennale, avranno la precedenza assoluta nella nomina e nell'eventuale sistemazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 ».

« Nella prima applicazione della presente legge saranno trasformate in incarichi a tempo indeterminato le nomine conferite agli insegnanti in servizio negli istituti professionali a titolo di incarichi annuali o triennali o di conferma, ai sensi degli articoli 1 e 6 della ripetuta legge 15 febbraio 1963, n. 354, nonché le nomine annuali conferite dai consigli di amministrazione al personale docente e tecnico-pratico già in servizio nelle scuole ed istituti gestiti dal soppresso Ente nazionale per l'educazione marinara ».

« Agli insegnanti di cui al comma precedente non si applica la norma contenuta nell'articolo 6, comma secondo, della presente legge ».

« Gli insegnanti contemplati dall'articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, sono trattati in servizio come incaricati a tempo indeterminato ».

L'onorevole Caiazza propone di aggiungere, alla fine dell'ultimo comma, le parole: « per le cattedre, i posti e le ore di insegnamento di cui all'articolo 1 della presente legge nelle scuole statali interne dei convitti nazionali o in altre scuole statali ».

MAGRI, *Relatore*. Io desidero richiamare l'attenzione della Commissione non soltanto su questo, ma anche su un altro dettaglio.

Nel secondo comma, che noi abbiamo emendato, si potrebbe aggiungere (non sarebbe necessario, ma per chiarezza) anche il

richiamo all'articolo 7, oltre agli articoli 5 e 6. Come i colleghi ricordano, gli articoli 5 e 6 si riferiscono al conferimento degli incarichi ed alla sistemazione; l'articolo 7 prevede invece la sistemazione in altre province: tacere il richiamo ad esso potrebbe significare l'esclusione di questi professori dal beneficio della sistemazione. Poiché *quod abundat non vitiat*, richiamiamo anche l'articolo 7.

Il relatore deve poi confessare la sua perplessità o, se volete, la sua incapacità di comprendere un emendamento che è stato chiesto da un settore sindacale: pare, cioè, che sia preferibile, nel terz'ultimo comma, una formula che elimini le parole « a titolo di incarichi ». Anziché dire: « le nomine conferite agli insegnanti in servizio negli istituti professionali a titolo di incarichi annuali o triennali o di conferma, ai sensi degli articoli 1 e 6 della ripetuta legge... », si propone di dire: « le nomine annuali o triennali o di conferma conferite agli insegnanti in servizio negli istituti professionali, ai sensi degli articoli 1 e 6 della ripetuta legge... ».

Qui ci sono gli specialisti dell'istruzione professionale: forse l'onorevole Rausa ci può spiegare il mistero di questa richiesta.

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A me sembra che si tratti di un emendamento puramente formale.

RAUSA. I professionali hanno la facoltà di nominare i famosi tecnico pratici...

PRESIDENTE. Ad ogni modo, si tratta di una modifica.

Qual è il parere del relatore sull'emendamento Caiazza, di cui ho già dato lettura?

MAGRI, *Relatore*. Sono favorevole a quell'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore a proposito del richiamo all'articolo 7, alla fine del secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento formale, proposto dal relatore al terz'ultimo comma.

(È approvato).

L'articolo 12 risulta pertanto così formulato:

ART. 12.

(Cessazione di incarichi; conferimento degli incarichi agli insegnanti stabilizzati; conferma di incarichi già a tempo indeterminato e trasformazione di incarichi annuali e triennali in incarichi a tempo indeterminato)

Gli incarichi di insegnamento conferiti ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, cessano con l'inizio dell'anno scolastico di prima applicazione della presente legge.

I professori dichiarati stabili per effetto delle leggi 3 agosto 1957, n. 744, e 25 gennaio 1960, n. 11, e subordinatamente coloro che nell'anno scolastico 1968-69 hanno insegnato con incarico triennale, avranno la precedenza assoluta nelle nomine e nell'eventuale sistemazione di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7.

Gli incarichi a tempo indeterminato conferiti agli insegnanti tecnico pratici degli istituti tecnici e professionali a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, e della legge 15 febbraio 1963, n. 3544, mantengono la loro efficacia.

La norma di cui al comma precedente è estesa agli insegnanti di arte applicata degli istituti d'arte che abbiano ottenuto la nomina a tempo indeterminato a norma della ricordata legge 15 febbraio 1963, n. 354.

Nella prima applicazione della presente legge saranno trasformate in incarichi a tempo indeterminato le nomine annuali o triennali o di conferma conferite agli insegnanti in servizio negli istituti professionali ai sensi degli articoli 1 e 6 della ripetuta legge 15 febbraio 1963, n. 354; nonché le nomine annuali conferite dai consigli di amministrazione al personale docente e tecnico-pratico già in servizio nelle scuole ed istituti gestiti dal soppresso Ente nazionale per l'educazione marinara.

Agli insegnanti di cui al comma precedente non si applica la norma contenuta nell'articolo 6, comma secondo, della presente legge.

Gli insegnanti contemplati dall'articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, sono trattati in servizio come incaricati a tempo indeterminato per le cattedre, i posti e le ore d'insegnamento, di cui all'articolo 1 della presente legge, nelle scuole statali interne dei Convitti nazionali o in altre scuole statali.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13. Ne dò lettura:

ART. 13.

(Decorrenza degli effetti della nomina per gli insegnanti in servizio; validità di norme)

Gli effetti giuridici ed economici di cui al secondo comma del precedente articolo 5 hanno decorrenza dal 1° ottobre 1968 per tutti gli insegnanti forniti del titolo di studio, ove prescritto, i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano in servizio con nomina triennale o annuale conferita dal provveditore agli studi, dal capo di istituto o dal consiglio di amministrazione.

Rimangono in vigore le disposizioni in materia di personale insegnante non di ruolo e di insegnanti tecnico-pratici, che non siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

Gli onorevoli Bronzuto, Sanna, Scionti, Tedeschi, Canestri e Pascariello hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente comma: « Ai fini del trattamento di quiescenza, si considerano utili anche i servizi prestati anteriormente al primo ottobre 1968 e gli anni corrispondenti alla durata legale degli studi universitari di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831 ».

TEDESCHI. Abbiamo presentato questo emendamento nella convinzione che l'articolo 13, nella sua attuale formulazione, impedirebbe la possibilità di riscatto degli anni di servizio prestati anteriormente al primo ottobre 1968 e degli anni di università.

MAGRI, *Relatore*. Desidero dire che ho approfondito questo argomento ed ho tratto la chiara convinzione (che sarà registrata nel verbale) che la preoccupazione espressa dagli onorevoli Bronzuto e Tedeschi non è fondata. Ritengo cioè che il richiamo all'articolo 8 per quanto concerne la possibilità di riscatto degli anni di servizio anteriori al primo ottobre 1968 sia pacifico. Infatti basta leggere il terzo e il quarto comma dell'articolo 8 della legge n. 831 per vedere che anche in quella legge si prevedeva la possibilità di riscatto degli anni di servizio prestati anteriormente all'anno 1961, cui si riferiva il limite degli effetti giuridici ed economici. Quindi, se la legge n. 831 fissava il limite degli effetti giuridici ed economici al 1° ottobre 1961 e faceva salvo il diritto di riscattare gli anni precedenti, altrettanto vale per questo provvedi-

mento che fissa invece il limite al 1° ottobre 1968.

Questa è la mia convinzione, che risulterà dagli atti di questa Commissione. Pertanto ritengo che non si debba accogliere l'emendamento proposto, in quanto è assolutamente pleonastico.

BUZZI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo conferma la dichiarazione fatta in modo esatto e preciso dal relatore e ritiene anch'esso che non sia necessaria una particolare disposizione, essendo pacifica la questione che si è inteso porre.

BRONZUTO. Prendo la parola per dichiarazione di voto. Il nostro emendamento, in effetti, richiama il terzo e il quarto comma dell'articolo 8 della legge n. 831. Pertanto il relatore ed il Governo, al massimo, potrebbero opporre che la disposizione è pleonastica.

MAGRÌ, Relatore. Quando nel richiamare alcuni articoli si fa preciso riferimento ad un dettaglio si corre il rischio di complicare l'applicazione di quegli articoli per le parti non specificamente richiamate. Ecco la ragione per la quale ritengo sia pericoloso il richiamo di commi particolari, dal momento che abbiamo il richiamo di tre lunghi articoli.

BRONZUTO. Se la Commissione, nel votare il primo comma dell'articolo 13, intende stabilire che le norme dell'articolo 8, relative al trattamento di quiescenza, rimangono in applicazione, con l'unica modifica dell'anno (1968-1969 invece che 1961-1962), con questa precisazione possiamo anche non insistere nella votazione dell'emendamento.

MAGRÌ, Relatore. Desidero richiamare quanto ho già detto in sede referente, cioè che si deve intendere come pacifica, nell'applicazione dell'articolo 13, la limitazione relativa ai servizi speciali. Mi riferisco, per esempio, alle scuole per sordomuti, per le quali deve valere la limitazione del titolo specifico che abilita gli insegnanti a quel particolare tipo di insegnamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Gli onorevoli Bronzuto, Sanna, Scionti, Tedeschi, Canestri e Pascariello hanno pre-

sentato un emendamento aggiuntivo del seguente articolo 13-bis:

« Hanno diritto all'inclusione nella graduatoria degli aspiranti all'incarico a tempo indeterminato gli insegnanti i quali, anche sprovvisti del prescritto titolo di studio, abbiano prestato servizio per almeno 4 anni. I suddetti insegnanti seguiranno nella graduatoria gli insegnanti provvisti del titolo di studio prescritto ».

BRONZUTO. Dobbiamo ricordare che questo emendamento fu già presentato in sede referente dall'onorevole Bertè ed altri. In quella occasione, noi decidemmo di accantonarlo — quindi, materialmente, l'onorevole Bertè lo ritirò — per concedere un momento di riflessione al relatore, al Governo ed alla maggioranza. Il problema, pertanto, non era chiuso, considerando anche che non vi era una opposizione netta.

Credo che tutti si abbia avuto questo momento di riflessione: abbiamo riflettuto e sappiamo esattamente di che cosa si tratta. Si tratta di supplenti annuali i quali abbiano insegnato almeno 4 anni nella scuola.

Mi fa sostenere la bontà di questo nostro emendamento il fatto che noi li collochiamo nella graduatoria dopo tutti gli altri; li mettiamo nella posizione di poter aspirare ad un incarico a tempo indeterminato nella misura in cui la scuola, nella sua fase di espansione, abbia bisogno di insegnanti che non siano forniti del titolo di studio prescritto. In questo caso, perché andare a ripescare dei nuovi non laureati e non servirci invece di quelli che sono stati almeno 4 anni nella scuola?

MAGRÌ, Relatore. Il relatore conferma il parere nettamente contrario espresso in sede referente a questo emendamento perché non ritiene che siano maturate delle valide ragioni per modificare quello che è stato l'unanime atteggiamento e l'unanime preoccupazione del Parlamento quando fu approvata la legge n. 1878. In essa fu sancita l'assoluta eccezionalità e l'assoluta precarietà delle supplenze che in stato di necessità vengono affidate a coloro che non hanno titolo di studio. Questo nell'interesse della scuola e nell'interesse anche degli insegnanti studenti ai quali se si concede uno *status* si favorisce un notevole scoraggiamento a completare i loro studi e a conseguire i titoli che attualmente sono richiesti per poter insegnare.

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si associa alle dichiarazioni del relatore anche riferendosi al fatto che la materia ha avuto la sua definizione nella legge 1878 e non ritiene di riprendere in questa sede l'argomento, senza compromettere le questioni di notevole peso che sarebbero, oltretutto, mal collocate in un provvedimento come questo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bronzuto di cui ho dato lettura.

(È respinto).

RAUSA. Signor Presidente, riprendo la mia proposta avanzata in sede referente confermando la richiesta al Governo di emanare circolare apposita per garantire la permanenza degli insegnanti privi del prescritto titolo di studio e che abbiano prestato servizio per almeno 3 anni nei posti eventualmente disponibili per mancanza di aventi titolo.

SCIONTI. Signor Presidente, desidero fare una breve dichiarazione di voto sull'intera legge. Non spenderò molte parole perché noi abbiamo già espresso e motivato nel corso dell'ampio dibattito, sia in sede referente sia in sede legislativa, le ragioni della nostra opposizione a questo progetto di legge.

Il nostro gruppo nel corso del dibattito, specialmente quando si è entrati nel merito degli articoli, ha operato per evitare, il più possibile, che fosse varato un provvedimento che, secondo noi, si presenta negativo sotto tre ordini di problemi. Prima di tutto a noi sembra che la proposta di legge Spigaroli, presentata in questo particolare momento, costituisca un motivo di ritardo alla soluzione generale ed alla normalizzazione del problema dei fuori ruolo. Questa nostra convinzione, in ordine alle finalità del progetto di legge, è attenuata, ma certamente non è eliminata completamente dalla dichiarazione fatta questa mattina dal ministro in ordine alla iscrizione all'ordine del giorno ed alla sua disponibilità per un dibattito del problema dei fuori ruolo, e della loro sistemazione.

In secondo luogo, a noi sembra che questa proposta di legge costituisca uno strumento che anziché attenuare, cioè andare nella direzione di una attenuazione del carattere di marasma che la scuola attraversa all'inizio di ogni anno scolastico, accrescerà questo tipo di marasma. Infatti, la nomina non è affatto stabile — malgrado il titolo della legge parli di nomina a tempo indeterminato — e il rapporto del docente con la scuola continua a ri-

manere un rapporto assolutamente precario che può venire meno di anno in anno.

Un terzo ordine di ragioni è dato dal fatto che questo progetto di legge, come abbiamo detto nel corso della discussione generale e come è avvenuto per altri progetti di legge precedenti, costituirà un terreno estremamente fertile di proliferazione di nuove leggi e leggine, per cui anche sotto questo profilo il danno che ne deriverà alla scuola sarà maggiore dei vantaggi.

Malgrado questi elementi negativi la nostra azione non è stata di ostruzionismo; noi abbiamo accettato la sede legislativa, abbiamo presentato un numero estremamente limitato di emendamenti — la maggioranza deve darcene atto — che non erano assolutamente fuori di luogo tanto è vero che alcuni hanno potuto essere inseriti nel testo della legge. Ma noi riteniamo che malgrado le modifiche che si sono apportate a questo progetto di legge, il meccanismo e la logica dello stesso — come era inevitabile — rimangono inalterati. Rimangono inalterati perché, a nostro avviso, il problema non poteva essere disgiunto da quello che adesso si riconosce urgente e che dovrà essere discusso nella commissione alla ripresa dei lavori: quello del reclutamento, della sistemazione, della formazione e dell'aggiornamento del personale. Aver voluto staccare questi problemi, aver voluto isolare la proposta di legge Spigaroli, non poteva che avere come conseguenza il rendere immodificabile il meccanismo del provvedimento.

Per quest ragioni il nostro gruppo riafferma la sua opposizione e voterà contro il provvedimento in esame.

SANNA. Molto brevemente, poiché le ragioni di perplessità e di opposizione del nostro gruppo sono state ampiamente chiarite, sia in sede referente che legislativa. Questo provvedimento rappresenta, ancora una volta, uno strumento per eludere i problemi di fondo della scuola; essa appartiene a quella tipica politica settoriale e di emergenza che si sta ancora, purtroppo, portando avanti, malgrado la grave situazione esistente. Non riesce, neppure quando vuole esprimere le migliori intenzioni, ad unificare le condizioni dei professori non di ruolo; e tale unificazione è auspicabile e necessaria. Nel tentativo di razionalizzare la situazione attuale, non fa che istituire una serie di eccezioni, per cui la frantumazione del corpo docente risulterà ancora una volta sancita.

Noi riteniamo il provvedimento in questione non solo inefficace, ma anche pericoloso per

la scuola stessa, poiché avvia un periodo di forte disagio e di marasma, riaprendo il problema delle graduatorie, delle nomine, ecc. e creando gravissimi disagi. Noi voteremo contro questo provvedimento, per riaffermare l'esigenza di una legge organica, definitiva, che risolva tutti i problemi fondamentali che attengono oggi alla condizione insegnante: formazione, reclutamento, passaggio in ruolo.

SPITELLA. Io dichiaro il voto favorevole del nostro gruppo. Consideriamo il provvedimento in questione qualcosa di positivo, che permette di avanzare in parte nella complessa materia dei problemi relativi ai docenti della scuola secondaria. Ho la convinzione che nelle prossime settimane il Parlamento sarà chiamato ad esaminare il provvedimento più vasto e complesso riguardante l'inquadramento dei docenti. In tale prospettiva, esprimo la certezza che il provvedimento oggi oggetto del nostro esame risulterà positivo per l'interesse della scuola e del personale docente.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 14.

ART. 14.

(Entrata in vigore della legge)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto. Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento della proposta di legge. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Senatori SPIGAROLI ed altri: « Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria »:

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	14
Voti contrari	11

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Bronzuto, Caiazza, Canestri, Cattaneo Petrini Giannina, Cingari, Fusaro, Giannantoni, Granata, Levi Arian Giordina, Loperfido, Magri, Meucci, Pascariello, Pisoni, Racchetti, Raicich, Rausa, Reale Giuseppe, Romanato, Sanna, Scaglia, Scionti, Spittella, Tedeschi.

Sono in congedo:

Compagna, Dall'Armellina, Meucci.

La seduta termina alle 15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO